



COMUNE DI LONA-LASES

Comunità Valle di Cembra
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA L.P. 4 marzo 2008 n°1 (LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)

AGOSTO 2015

03

NORME DI ATTUAZIONE RAFFRONTO

IL COMMISSARIO AD ACTA	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
DELIBERA DI PRIMA ADOZIONE N.01 DD. 31 OTTOBRE 2014 DELIBERA DI SECONDA ADOZIONE N. 01 DD. 23 APRILE 2015	PARERE DEL SERVIZIO PER LA VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AL P.U.P.: PRAT. n. 2077 – 11/15 dd. 05 febbraio 2015 PRAT. n. 2077/18.2.2 – S013-2015 – 364608 dd. 13 luglio 2015
Il Tecnico	La Giunta Provinciale
<div>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO dott.arch. MANFREDI TALAMO INSCRIZIONE ALBO N° 272</div>	

STRALCI

AGGIUNTE O MODIFICHE

RISPETTO ALLE NORME DI PRIMA ADOZIONE

APPROVATE CON

DEL. COMM. N.01 DD. 31 OTTOBRE 2014

STRALCI

AGGIUNTE O MODIFICHE

RISPETTO ALLE NORME DI SECONDA ADOZIONE

APPROVATE CON

DEL. COMM. N.01 DD. 23 APRILE 2015

INDICE

TITOLO PRIMO

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

Capitolo primo

PRESCRIZIONI GENERALI

- ART. 1. Obiettivi generali del piano
- ART. 2. Documenti del piano
- ART. 3. Lettura del piano - definizioni puntuali
- ART. 4. Applicazione del piano
- ART. 5. Attuazione del piano
- ART. 6. Raccordo fra P.R.G.e P.R.G.-I.S
- ART. 6b Protezione geologica e idrologica
- ART. 6t Prevenzione dell'inquinamento acustico
- ART. 6q Inquinamento elettromagnetico

Capitolo secondo

DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO

- ART. 7. Intervento edilizio diretto
- ART. 8. Piani di lottizzazione convenzionata (P.L.C.)
- ART. 9. Elementi e caratteristiche del piano di lottizzazione
- ART.10. Fabbisogno per l'edilizia economica e popolare
- ART.11. Piani attuativi del P.R.G.
- ART.12. Piani per insediamenti produttivi
- ART.13. Piano comprensoriale di smaltimento dei rifiuti speciali

Capitolo terzo

DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

ART.13b. Premessa

ART.14. Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione
Schemi grafici delle legnaie (manufatti accessori)

Tab.1 - Misurazione delle altezze delle fronti degli edifici - schemi -

ART.15. Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà

ART.16. Distanze minime tra edifici

ART.17. Distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite
delle strade interne alle aree di sviluppo urbano

ART.17a Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e nelle aree residenziali
di completamento

ART.17b Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

ART.17c Distanze tra edifici da applicare in altre aree

ART.17d Distanze da applicare tra manufatti accessori

ART.17e Distanze degli edifici dai confini

ART.17f Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di
interesse pubblico

ART.17g Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre

ART.17h Schema di equiparazione delle destinazioni insediative del PRG rispetto al D.M. N.
1444 DD. 02/04/1968

Allegati al D.P.G.P. n.909 di data 03.02.1995 modificata con successive Delibere n. 10778/1998
e n. 1606/2001 e n. 890/2006: tabelle A-B-C

ART.18. Tipologie edilizie

ART.19. Edificio soggetto a demolizione senza ricostruzione

ART.20. Serre

TITOLO SECONDO

NORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Capitolo primo

- ART.21. Obiettivi generali delle tavole di sintesi del sistema geologico (articolo stralciato)
ART.22. Aree ad elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva
Tutela assoluta di pozzi e sorgenti (articolo stralciato)
ART.23. Aree di controllo geologico, idrologico, valanghivo e sismico (articolo stralciato)
ART.24. Area a controllo sismico (articolo stralciato)
ART.24b. Area senza penalità geologiche (articolo stralciato)
ART.25. Interventi esenti da perizia geologico-geotecnica (articolo stralciato)
ART.25b. Recupero di muri a secco per terrazzamento agricolo

Schema grafico drenaggi

TITOLO TERZO

SISTEMA AMBIENTALE DIVISIONI IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

Capitolo primo

AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

- ART.26. Aree di tutela ambientale
ART.27. Aree di rilevanza ambientale
ART.28. Aree di recupero ambientale

Capitolo secondo

AREE CON VALENZA STORICO CULTURALE ARCHITETTONICA

- ART.29. Aree di rispetto storico, ambientale e paesistico del P.R.G.-I.S.
Edifici, manufatti e siti di rilevanza culturale
- ART.29b. Edifici, manufatti o siti tutelati ai sensi del D.LGS. N.42/2004 “Codice dei Beni Culturali”
- ART.30. Aree di interesse archeologico, ritrovamenti
- ART.31. Verde privato da tutelare
- ART.32. Viabilità storica

Capitolo terzo

AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LONA LASES

- ART.32b Invarianti del Piano Urbanistico Provinciale
- ART.33 Riserve naturali provinciali
- ART.33b Siti di Interesse Comunitario (SIC) Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
- ART.33t Procedure per interventi in ambito SIC ZSC
- ART.34. Superfici liquide
- ART.35. Area di protezione dei laghi
- ART.36. Area di rispetto delle acque
- ART.36b Aree di protezione di pozzi e sorgenti
- ART.36t Ambiti fluviali di interesse ecologico
- ART.36q Ambiti fluviali di interesse ecologico con valenza elevata

TITOLO QUARTO

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE ED EXTRAURBANO

Capitolo primo

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

- ART.37. Piano Generale a Tutela degli Insediamenti Storici
- ART.38. Aree residenziali
- ART.40. Aree residenziali di completamento
- ART.41. Risanamento statico ed igienico

- ART.42. Ristrutturazione
- ART.43. Prescrizione specifica in cartiglio per le aree a prevalente destinazione residenziale
- ART.43b Prestazioni di sostenibilità degli interventi edilizi
- ART.44. Aree residenziali di nuova espansione
- ART.45. Aree per attività alberghiera

Capitolo secondo

SERVIZI E INTERVENTI PUNTUALI

- ART.46. Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale da confermare
- ART.47. Aree per nuovi servizi pubblici
- ART.48. Aree per impianti sportivi
- ART.49. Verde pubblico
- ART.50. Verde attrezzato
- ART.51. Parco balneare
- ART.52. Interventi puntuali
- ART.52.a Piazza da sistemare e valorizzare
- ART.52.b Piazza di progetto
- ART.52.c Cinturazione arborea
- ART.52.d Punti di vista e panoramici
- ART.53. Area cimiteriale
- ART.54. Fascia di rispetto cimiteriale

Capitolo terzo

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- ART.55. Aree produttive del settore secondario di interesse locale
- ART.56. Aree produttive del settore secondario e commerciali di interesse locale
- ART.57. Prescrizioni specifiche in cartiglio per le aree produttive

Capitolo quarto

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO

- ART.58. Aree a bosco
- ART.59. Aree a prati e pascoli
- ART.60. Aree **improduttive** ad elevata integrità
- ART. 60b Aree agricole e aree agricole di pregio del PUP
- ART.61. Aree agricole di pregio
- ART.62. Aree agricole
- ART.63. Utilizzo delle sostanze minerali.
- ART.64. Area per attività estrattiva del porfido prevista dal Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali
- ART.65. ~~Area per discarica~~ (articolo abrogato)
- ART.66. ~~Area per lavorazione~~ (articolo abrogato)
- ART.67. Area di bonifica prioritaria
- ART.68. Aree per impianti tecnologici
- ART.69. Elettrodotti – metanodotti

Capitolo quinto

INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO

- ART.70. Viabilità
- ART.71. Fasce di rispetto stradale
- ART.72. Gallerie, ponti, viadotti, raccordi e svincoli stradali
- ART.73. Parcheggi
- ART.73b Parcheggi privati
- ART.74. Percorsi pedonali e ciclopeditoni

TITOLO QUINTO

PRESCRIZIONI FINALI

Capitolo primo

- ART.75. Varianti
- ART.76. Deroghe
- ART.77. Norme transitorie e finali

TITOLO SESTO

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

- ART.78. Contenuti
- ART.79. Tipologie commerciali e definizioni
- ART.80. Localizzazione delle strutture commerciali
- ART.81. Attività commerciale nelle aree produttive del settore secondario
- ART.82. Vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli
- ART.83. Attività commerciali all'ingrosso
- ART.84. Spazi di parcheggio
- ART.85. Altre disposizioni
- ART.86. Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti
- ART.87. Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale massima
- ART.88. Ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti
- ART.89. Criteri specifici nel caso di ampliamento con utilizzo di edifici esistenti e in aree da bonificare
- ART.90. Valutazione di impatto ambientale

ALLEGATI:

Tipologie dei capanni di caccia

Elenco dei Beni Architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo n.42/2004 (ex art.5 riconosciuti di interesse), siti nel Comune di Lona-Lases

Elenco dei Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004, siti nel Comune di Lona-Lases

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE

Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010

TITOLO PRIMO

IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE

Capitolo primo

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1. OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO

1. Il Piano Regolatore Generale del Comune di Lona Lases, è tale per effetto dell'art.136 della L.P. 22/91 e s.m. e nella sua redazione è stato prefigurato con un disegno unitario e coerente l'assetto dell'intero territorio comunale. Esso definisce le operazioni e gli interventi pubblici e privati atti a conseguire un equilibrio generale fra aree ad uso pubblico e ad uso privato, e fornisce direttive, prescrizioni e vincoli da osservare nella formazione dei Piani Attuativi e nei Piani di Lottizzazione, per l'esecuzione degli interventi sul territorio, come previsto dall'art. 29 della L.P. 1/2008 e s.m.i.

2. Operazioni basilari per il conseguimento di detto obiettivo sono:

- a) il riordino sistematico e organizzativo della infrastrutturazione territoriale curando in particolar modo i rapporti interattivi con il Piano Urbanistico Provinciale;
- b) il contenimento e la ridefinizione qualitativa delle espansioni urbane;
- c) un oculato e programmato sviluppo aggiuntivo nelle aree da incrementare ai fini del riequilibrio territoriale;
- d) la previsione di aree produttive e la loro infrastrutturazione al fine di garantire ovunque le migliori condizioni di produttività;
- e) il riordino del sistema viabilistico locale;
- f) la ridefinizione dei perimetri delle aree agricole e delle aree a bosco e della formazione di una normativa che privilegi in tali aree le attività agricole o di forestazione e non permetta usi impropri del territorio;
- g) la valorizzazione dell'ambiente, sia di quello naturale sia di quello urbano, al fine della massima elevazione della qualità della vita;
- h) l'avvio di un metodo di approccio gestionale che consenta il graduale e consapevole conseguimento degli obiettivi, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali, in un quadro di programmazione delle risorse e degli interventi, che coinvolga e indirizzi a traguardi non contraddittori le varie iniziative di sviluppo.

3. Il P.R.G. si pone come quadro di riferimento, di guida e di controllo per tutte le attività e per tutti gli interventi, pubblici e privati, attinenti l'uso e le trasformazioni del territorio, urbanizzato e non, del Comune di Lona Lases.

ART. 2. DOCUMENTI DEL PIANO

1. Il **Piano Regolatore Generale (P.R.G.) 2014** del Comune di Lona Lases è costituito dai seguenti elaborati e tavole grafiche:

1. **Relazione illustrativa unificata di prima e seconda adozione** **marzo** **agosto 2015**;
2. **Rendicontazione urbanistica** **marzo** **agosto 2015**, **integrata in seconda adozione**;
3. **Norme di attuazione di raffronto fra prima e seconda adozione**, **marzo** **agosto 2015**;
4. **Norme di attuazione stesura finale** **marzo** **agosto 2015**;
5. **Cartografia di seconda adozione**:
 - **n. 3 Tavole del sistema ambientale** in scala **1:5.000** di tutto il territorio comunale;
 - **n. 4 Tavole del sistema insediativo e produttivo** (tavole urbanistiche) in scala **1:2.000** di tutto il territorio comunale;
 - **n. 1 Tavola del sistema insediativo e produttivo** (tavola urbanistica) in scala **1:5.000**;
 - **Simbologia** del sistema insediativo e produttivo (Tavola Legenda);

2. Il **Piano Regolatore Generale degli Insediamenti Storici (P.R.G. - I.S.)**¹ del Comune di Lona Lases si compone dei seguenti elaborati e tavole grafiche:

- **n. 1 tavola degli interventi privati** in scala **1:1.000** (centri di Lona, Lases e Piazzole)²;
- **n. 1 tavola delle destinazioni pubbliche** in scala **1:1.000** (centri di Lona, Lases e Piazzole)³;
- **Fascicoli delle schede di analisi** degli edifici e dei manufatti;
- **Norme di Attuazione Insediamenti Storici**;
- **Prontuario** per l'uso dei materiali negli interventi in centro storico.

3. In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse dello stesso sistema prevale la tavola a rapporto di scala minore ovvero quella che presenta maggior dettaglio.

ART. 3. LETTURA DEL PIANO - DEFINIZIONI PUNTUALI

1. La presente Variante 2014 al PRG del Comune di Lona Lases, in adeguamento al nuovo PUP 2008 e ai provvedimenti attuativi della L.P. 4 marzo 2008, n.1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio", fornisce le disposizioni da rispettare e gli orientamenti, gli indirizzi e le

¹ Originariamente approvato con Del.G.P.n.570 dd. 22 marzo 2000 (adeguamento al PUP e agli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici stabiliti dalla Giunta provinciale con D.G.P.n.2016/1992).

² Tavola aggiornata con la Variante 2014 (con la modifica al tipo di intervento di tre edifici);

³ Tavola aggiornata con la Variante 2014 (con la modifica al tipo di intervento di tre edifici).

raccomandazioni cui attenersi in materia di uso dei suoli ed edificazione edilizia, di esecuzione di opere infrastrutturali e impianti tecnologici, di valorizzazione, tutela e sicurezza del sistema ambientale nell'intero territorio comunale. Le indicazioni della Variante 2014, denominata da qui in avanti semplicemente Piano o P.R.G., sostituiscono tutte quelle precedenti che siano eventualmente in contrasto con esse.

Esse si inquadrano in quelle del Piano urbanistico provinciale vigente, da qui in avanti denominato semplicemente PUP, e quando è necessario vi rimandano direttamente, intendendosi che le disposizioni del PUP sono prevalenti su quelle del PRG che eventualmente se ne discostassero.

Valore di riferimento di uguale natura hanno la **Carta di sintesi geologica provinciale** il cui 7° VIII° aggiornamento è stato approvato con DGP n. 2919 del 27 dicembre 2012 dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.1813 del 27 ottobre 2014, la **Carta delle risorse idriche**, redatta in attuazione dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP, il cui 1° aggiornamento è stato approvato con DGP n. 2779 del 14 dicembre 2012, che disciplina le aree di salvaguardia di pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione, il PRG per il centro storico, il **Piano provinciale per l'utilizzo delle sostanze minerali** e il **Piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali**, pure vigenti.

Le disposizioni del PRG prevalgono su quelle del Regolamento edilizio comunale che siano eventualmente in contrasto con esse, ed è possibile derogarvi solo nei casi e nei modi contemplati dagli articoli 112, 113 e 114 della LP n.1/2008.

Quanto non viene esplicitamente considerato dal PRG e/o dai suoi rimandi agli strumenti di cui sopra è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

ART. 4. APPLICAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. del Comune di Lona Lases si applica integralmente al territorio comunale.
2. L'applicazione del P.R.G. avviene secondo le indicazioni contenute nei tre sistemi cartografici letti contemporaneamente, oltrechè le presenti Norme di Attuazione e la Relazione Illustrativa.
3. Il piano regolatore generale comunale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario ed opportuno, con le modalità previste dall'art.33 della L.P. 4 marzo 2008, n.1 (Ordinamento urbanistico e governo del territorio - Legge urbanistica provinciale). Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza e le varianti per opere pubbliche.
4. Per quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. e o normato dal R.E.C. viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 5. ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata prevista dall'art. 38 della L.P. 1/2008 mediante interventi edilizi diretti soggetti a concessione o a SCIA e mediante le previsioni contenute nel piano regolatore generale a tutela degli Insediamenti Storici (P.R.G.-I.S.).

2. La pianificazione di grado subordinato si applica obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale specificatamente indicate nelle tavole, secondo quanto previsto dall'art. 38 della L.P. 1/2008 e s.m., secondo le indicazioni contenute nelle presenti norme in sintonia con quanto previsto nel Capo IX "Attuazione della Pianificazione Urbanistica" della L.P. 1/2008 e s.m.i.

3. I Piani di grado subordinato hanno carattere esecutivo e richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia, sempre nel rispetto delle indicazioni del P.R.G. e in coerenza con:

- Il Piano regolatore generale a tutela degli Insediamenti Storici (P.R.G.-I.S.);
- Le norme per la salvaguardia dei biotopi (L.P. 14/87);
- Il Piano Provinciale di utilizzo delle sostanze minerali (LL.PP. 6/80 - 7/2006);
- Il Piano Provinciale di risanamento delle acque (L.P. 4/86);
- Il Piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

4. Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, per qualsiasi opera edilizia e/o infrastrutturale deve essere assicurato il rispetto del **Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP)**, della vigente **Carta delle risorse idriche** redatta in attuazione dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP, nonché della vigente **Carta di sintesi geologica del PUP** che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del piano regolatore comunale. Pertanto tali strumenti vanno sempre obbligatoriamente consultati e verificati dai proponenti di qualunque intervento edilizio e/o urbanistico.

ART. 6. RACCORDO FRA P.R.G. E P.R.G.-I.S.

1. Le tavole del P.R.G. riportano con apposita simbologia le aree sottoposte a Piano Regolatore Generale a tutela degli Insediamenti Storici (P.R.G.-I.S) per le quali valgono le indicazioni di dettaglio e le norme di quest'ultimo.

2. Le tavole del sistema ambientale e relative norme, le previsioni urbanistiche in materia di viabilità, di aree archeologiche, di aree cimiteriali, di fasce di protezione dei depuratori, di fasce di rispetto cimiteriale del sistema insediativo e produttivo del P.R.G. si riferiscono anche alle parti di territorio soggette alla pianificazione degli Insediamenti Storici (PRG-IS) e prevalgono in caso di contrasto.

ART. 6bis. PROTEZIONE GEOLOGICA E IDROLOGICA

1. Si rinvia direttamente alla specifica vigente Carta che costituisce, secondo l'art.48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia, in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del PRG.
2. Si rinvia altresì alla Carta provinciale delle risorse idriche in vigore, ai sensi dell'art.21 della norme di attuazione del nuovo PUP e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2248 di data 5 giugno 2008.
3. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art.9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e **Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti** degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP).
4. Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e **relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia dd. 20/09/2013 n.22-124/Leg.). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio provinciale competente, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.**
5. **Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art.89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".**
6. Per la protezione di pozzi e sorgenti si rinvia ai contenuti della Carta provinciale delle risorse idriche in vigore, ai sensi dell'art.21 della norme di attuazione del nuovo PUP e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2248 di data 5 giugno 2008.

ART. 6ter. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. In tutte le zone di Piano in cui venga richiesta una concessione edilizia relativa a nuovi impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali deve essere allegata la documentazione di impatto acustico, ai sensi del comma 4 dell'Art.8 della L.447/1995.
2. Anche nel caso di progettazione di parcheggi pubblici, da realizzarsi a cura dello stesso Comune o di privati, dovrà essere elaborata preventivamente la valutazione di impatto acustico che garantisca il rispetto dei valori limite indicati dalle vigenti normative.

3. In tutte le aree interessate da progetti edilizi o piani attuativi per la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'Art.8 della L.447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi,...) deve essere predisposta e presentata una valutazione del clima acustico.

4. E' qui richiamato il Piano vigente di classificazione acustica del Comune di Lona Lases.

5. Per le nuove infrastrutture stradali è necessario che vengano rispettati i valori limite di immissione fissati dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447”*.

6. Le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenute anche al rispetto del valore limite differenziale, definito dall'art.4 del d.P.CM. 14 novembre 1997 recante *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”* da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore. L'accostamento o l'avvicinamento di queste aree può porre in carico ai titolari delle attività produttive significative limitazioni e oneri per il contenimento dell'inquinamento acustico.

ART. 6quater. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

1. Relativamente ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a frequenza industriale e in alta frequenza, vale quanto stabilito dalla normativa nazionale con il D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n.36 che stabilisce i limiti di esposizione e attenzione e fissa gli obiettivi di qualità.

2. Nelle aree insediative soggette a sviluppo urbanistico ubicate nelle immediate vicinanze di sorgenti elettromagnetiche a bassa ed ad alta frequenza, la regolamentazione per la certificazione dell'idoneità ambientale è stabilita dalle disposizioni normative introdotte con il D. Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n.156, S.O. *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*.

Capitolo secondo

DEFINIZIONI GENERALI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DI LIVELLO SUBORDINATO

ART. 7. INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO

1. E' ammesso l'intervento edilizio diretto in tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano esecutivo di grado subordinato (piano di attuazione o piano di lottizzazione).
2. L'intervento edilizio diretto è soggetto al rilascio di concessione ad edificare o di autorizzazione e riguarda tutte quelle opere che comportano trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.
3. abrogato.
4. Nelle zone in cui sono previsti piani attuativi, il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all'approvazione definitiva dei suddetti piani e delle relative convenzioni, salvo per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

ART. 8. PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.C.)

1. La cartografia indica con apposita simbologia il perimetro delle aree dove si applicano obbligatoriamente i piani di lottizzazione convenzionata, tali piani devono comprendere l'intera superficie come delimitata, fatti salvi i casi previsti dall'art. 38 comma 4 della L.P. 1/2008 e s.m.i.. Nelle aree di nuova espansione non soggette all'obbligo di lottizzazione i proprietari possono in ogni caso procedere ad elaborare piani di lottizzazione nei termini previsti dall'art. 42 della L.P. 1/2008 e s.m.i..
2. Il P.L.C. deve rispettare le destinazioni d'uso e le indicazioni relative alla viabilità indicate nelle planimetrie del P.R.G. formulando anche tracciati diversi, le aree a parcheggio o a verde possono trovare all'interno del P.L.C. anche diversa localizzazione. Sono vincolanti gli indici edilizi e urbanistici e solo orientativi quelli tipologici prescritti per ciascuna zona nell'apposito cartiglio o nelle presenti Norme di Attuazione.
3. I P.L.C. presenti sul territorio del Comune di Lona Lases sono i seguenti:
 - PL1 riguardante l'area residenziale situata ad ovest del centro storico di Lases;
 - PL2 riguardante l'area residenziale situata a Lases in località Ronc del Mela;
 - PL3 riguardante l'area produttiva e commerciale situata a Lases in località Palusane.

ART. 9. ELEMENTI E CARATTERISTICHE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

1. Nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Lottizzazione deve prevedere quanto disposto dall'art. 42 della L.P. 1/2008 e s.m.i.

ART. 10. FABBISOGNO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

1. Il fabbisogno di edilizia abitativa pubblica o agevolata potrà essere soddisfatto all'interno delle aree di nuova espansione, nelle aree di completamento e negli edifici compresi nei perimetri degli insediamenti storici secondo il P.R.G.-I.S., secondo quanto disposto dall'art. 46 della L.P. 1/2008 e s.m.i..

ART. 11. PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G.

1. La cartografia del sistema ambientale in scala 1:5000 e del sistema insediativo produttivo in scala 1:2000, indica con apposita simbologia le aree dove si prescrive la formazione obbligatoria di PIANI ATTUATIVI (P.A.) distinti nelle seguenti categorie:

- a) Piani attuativi a fini generali;
- b) Piani attuativi a fini speciali;
- c) Piani di recupero;
- d) Comparti edificatori.

2. Per la pianificazione attuativa delle aree di cui sopra, devono essere espressi i contenuti di cui all'art. 38 della L.P. 1/2008.

3. In tutti i casi di Piani Attuativi gli elaborati dovranno documentare e motivare con particolare evidenza e dettaglio sia le fasi di attuazione delle soluzioni planivolumetriche adottate che quelle di realizzazione delle opere di infrastrutturazione, che dovranno assumere di volta in volta carattere di organicità e di coerenza funzionale.

4. Parte integrante del Piano Attuativo è la indicazione delle opere pubbliche di competenza dei singoli enti. Di tali opere dovrà essere valutato il costo a prezzi correnti, nonché la successione temporale degli interventi sulla base dell'art. 38 della citata L.P. 1/2008.

5. In sede di formazione del Piano Attuativo potrà essere modificata la distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra destinazioni d'uso, volumetrie e superfici indicati nel P.R.G.

6. I vincoli di piano attuativo hanno una durata di **anni 5** entro i quali i P.A., devono essere progettati, adottati, pubblicati e approvati, pena la loro decadenza. Per i Piani di lottizzazione convenzionata (P.L.C.) già approvati e non scaduti al momento dell'entrata in vigore della

presente Variante 2014, valgono le disposizioni fissate dai piani stessi e dalle relative convenzioni.

ART. 12. PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1. Gli indici di utilizzazione e di fabbricabilità previsti nelle disposizioni urbanistico-edilizie del P.R.G. potranno subire nel P.I.P. modifiche fino al 10% quando sussistano fondati motivi di ordine tecnico, economico o di conduzione aziendale.

ART. 13. PIANO COMPRENSORIALE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Il piano comprensoriale per lo smaltimento dei rifiuti provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, dalla demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, previsto dallo art. 64, comma 2 del T.U.L.P. in materia di tutela dell' ambiente dagli inquinamenti, alla sua approvazione o aggiornamento costituisce, ove occorra, variante al P.R.G. (D.P.G.P. 26.1.1987 art. 67 comma 1).

2. Le aree destinate allo smaltimento degli inerti, una volta esaurita la loro potenzialità, dovranno essere ripristinate per la destinazione urbanistica proposta dal piano stesso, per questo dovrà essere eseguita la procedura di variante come previsto dall'art. dall'art. 33 della L.P. 1/2008 e s.m.i..

Capitolo terzo

DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

ART. 13 bis. PREMESSA

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del Piano regolatore generale di Lona Lases e delle disposizioni provinciali in materia di distanze, si assumono le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale **3 settembre 2010, n. 2023** "Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) **e relativi Allegati 1 e 2** e del Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, variazioni di lieve entità apportate in corso d'opera al progetto assentito, aree produttive del settore secondario nonché attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali", cui fa riferimento anche l'**Allegato 2 alle presenti Norme, alla Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010.**

ART. 14. DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE

1. Costruzione interrata

Vedere definizione 2. m) in Allegato 1: Volume entro terra o interrato (Vi)

2. H = altezza del fabbricato

Vedere definizione 2. a) in Allegato 1: Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica (H)

3. If = Indice di fabbricabilità fondiaria

E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.

L'indice di fabbricabilità fondiaria si applica nel caso di aree in cui è ammesso l'intervento edilizio diretto.

4. It = indice di fabbricabilità territoriale

E' il volume massimo, espresso in metri cubi, costruibili per ogni metro quadrato di superficie territoriale. L'indice di fabbricabilità territoriale si applica nel caso di aree la cui edificabilità è subordinata ad un Piano Attuativo del P.R.G..

5. L = lunghezza dei fronti

Con tale termine si definisce la lunghezza massima della parte, una o più, dello stesso edificio che siano architettonicamente riconoscibili, intendendosi come tali quelle individuabili come entità volumetrica autonoma.

6. Lotto minimo

Per lotto minimo si intende la superficie fondiaria minima da destinare all'insediamento di attività produttive o all'edificazione in generale per una corretta utilizzazione del suolo e gestione urbanistica.

7. Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria:

- le strade a servizio degli insediamenti;
- i percorsi pedonali;
- gli spazi di sosta e di parcheggio;
- la rete idrica, di fognatura, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, del telefono;
- la pubblica illuminazione;
- gli spazi di verde attrezzato.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole d'obbligo;
- le attrezzature collettive civiche;
- le attrezzature collettive religiose;
- gli spazi per il verde pubblico attrezzato;
- gli spazi per il verde pubblico sportivo e gli impianti relativi.

8. Rc = rapporto di copertura

La percentuale della Superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.

9. Sc = superficie coperta

Vedere definizione 2. f) in Allegato 1: Superficie coperta (Sc)

10. Sf = superficie fondiaria

Vedere definizione 2. g) in Allegato 1: Superficie fondiaria (Sf)

11. Sm = superficie minima di intervento

E' l'area minima richiesta per un intervento edilizio diretto o per la pianificazione esecutiva di grado subordinato: nel primo caso rappresenta il lotto minimo edificabile, nel secondo caso l'unità minima insediativa indicata espressamente dalle planimetrie o parametricamente dalle norme.

12. St = superficie territoriale

Vedere definizione 2. i) in Allegato 1: Superficie territoriale (St)

13. Su = superficie utile

Vedere definizione 2. j) in Allegato 1: Superficie utile lorda (Sul)

Vedere definizione 2. k) in Allegato 1: Superficie utile netta (Sun)

14. Vf = volume del fabbricato ai fini dell'applicazione degli indici urbanistici

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi

chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie.

Vedere anche definizione 2. l) in Allegato 1: Volume edilizio (Ve)

Vedere anche definizione 2. n) in Allegato 1: Volume fuori terra (Vft)

15. Vt = volumi tecnici

Vedere definizione 1. h) in Allegato 1: Volumi tecnici

16. Vu = volume utile complessivo

E' la somma dei volumi calcolati moltiplicando la Su e le rispettive altezze lorde interne.

17. VI = volume legnaie

I manufatti come descritti dagli schemi grafici che seguono, possono essere realizzati esclusivamente nelle aree residenziali e nelle aree a verde privato, solo in presenza o dopo l'ultimazione dell'edificio principale destinato a residenza di cui sono pertinenza.

Essi possono essere altresì realizzati nell'ambito delle zone agricole, [ad esclusione di quelle di pregio del PUP](#), esclusivamente a servizio di eventuali edifici residenziali preesistenti, purchè costruiti prima del 1992 (anno di entrata in vigore dell'originario PRG).

Tali fabbricati accessori possono essere collocati anche [negli insediamenti storici](#) e nelle aree pertinenziali di quegli edifici residenziali che hanno le pertinenze in area agricola o in area a verde privato, purchè situate al massimo entro il raggio di **200 100** metri dall'edificio principale. Essi possono altresì essere realizzati nelle aree pertinenziali di edifici residenziali pre-esistenti e localizzati al di fuori delle zone residenziali, indipendentemente dalla zona urbanistica di appartenenza, salvo che in **zona a bosco, in area di rispetto storico, ambientale e paesistico del PRG-IS** e in **aree sottoposte ad elevato rischio geologico**.

Questi manufatti, se realizzati come indicato dagli schemi grafici allegati, non costituiscono cubatura urbanistica e devono essere costruiti nel rispetto delle distanze dai confini e dalle costruzioni secondo le Norme stabilite dalle **Disposizioni Provinciali in materia di distanze di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale dd. 03 settembre 2010, n.2023** (disposizioni attuative dell'art.36, comma 2, della L.P.1/2008) e non possono essere adibiti ad altra funzione.

Tali manufatti possono essere realizzati subordinatamente al parere della Commissione Edilizia Comunale e il titolo abilitativo dovrà essere acquisito tramite SCIA.

Ferma restando la tipologia e le modalità costruttive più avanti specificate, le legnaie potranno essere realizzate anche con dimensioni più piccole di quelle massime indicate negli schemi grafici. **Previa valutazione della Commissione Edilizia Comunale, sulle falde di copertura dei volumi accessori è ammessa la posa di eventuali pannelli solari o fotovoltaici.**

Si rimanda inoltre direttamente all'**Allegato 1 (art.2, punto 1)** per le definizioni dei seguenti elementi geometrici:

- Costruzione (vedere definizione 1. a)**
- Destinazione d'uso (vedere definizione 1. b)**
- Edificio o fabbricato (vedere definizione 1. c)**
- Fronte (vedere definizione 1. d)**
- Lotto (vedere definizione 1. e)**
- Piano di spiccatto (vedere definizione 1. f)**
- Sedime (vedere definizione 1. g)**


Si rimanda altresì direttamente all'**Allegato 1 (art.2, punto 2)** per le definizioni delle seguenti grandezze, simboli e misure:

- Altezza di interpiano (vedere definizione 2. b)**
- Altezza utile (vedere definizione 2. c)**
- Distanza dalle strade (vedere definizione 2. d)**
- Distanze tra gli edifici o dai confini (vedere definizione 2. e)**
- Superficie permeabile (vedere definizione 2. h).**

**SCHEMI GRAFICI
DELLE
LEGNAIE
(MANUFATTI ACCESSORI)**

PIANTA


A1




Dimensione massima legnaia ml.2,00 x 7,41

PROSPETTO LATERALE


A2



PROSPETTO PRINCIPALE




A3



PIANTA


A4




Dimensione massima legnaia ml.4,00 x 5,00

PROSPETTO PRINCIPALE


A5



PROSPETTO LATERALE








A6



Dimensione massima legnaia ml.4,00 x 5,00
Distanza minima dalla casa d'abitazione ml.3,00

TABELLA 1
MISURAZIONE DELLE ALTEZZE DEI FRONTI DEGLI EDIFICI



Piano virtuale

Altezza di fronte
consentita




Livello naturale
del terreno



Ex livello naturale
del terreno



Piano di spiccato



ART. 15. DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI DAI CONFINI DI PROPRIETA'
Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 8.

ART. 16. DISTANZE MINIME TRA EDIFICI

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dal PRG, la distanza tra pareti antistanti viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purchè di aggetto non superiore a ml. 1,50. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata, va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.
3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'art 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.
4. Il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 2 del presente articolo, indipendentemente dalle loro dimensioni.
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'articolo 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

ART. 17. DISTANZE DELLE COSTRUZIONI DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL LIMITE DELLE STRADE INTERNE ALLE AREE DI SVILUPPO URBANO

1. Nell'ambito delle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività turistico-ricettiva, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a servizio dell'agricoltura, le distanze minime dalle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti) sono le seguenti:

- a) **m. 5** per strade di larghezza inferiore ai m. 7;
- b) **m. 7,50** per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m.;
- c) **m. 10** per strade di larghezza superiore a m. 15.

2. Da strade esistenti sono ammesse distanze inferiori nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica.

3. Nel caso di ampliamento di edifici esistenti è possibile derogare alla distanza minima dalle strade purchè l'ampliamento non si avvivini al ciglio della strada più dell'edificio esistente.

Per ciglio della strada si intende il limite della sede carreggiabile.

4. Nel caso di nuova costruzione da realizzarsi in un lotto libero, compreso tra edifici esistenti e latistanti, è possibile derogare alla distanza minima dalle strade purchè il nuovo edificio non si

avvicini al ciglio della strada oltre l'allineamento individuabile dalla retta di collegamento tra i due edifici esistenti e comunque non oltre la distanza minima dei due edifici dalla strada.

5. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto e da potenziare, sono generalmente indicate graficamente in cartografia, **in mancanza di questa indicazione** per le strade di categoria compresa tra la 1^a e la 4^a valgono le larghezze come fissate nella tabella "C" del **D.P.G.P. n. 909 d.d. 03.02.1995, come modificata da ultimo con delibera n. 890 dd.05.05.2006** come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd.04.10.2013; per le altre strade valgono le distanze come previste dal comma 1 del presente articolo, ed è fissata in ml. 10,00 dall'asse della strada per le strade di progetto.

ART. 17a. DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NEGLI INSEDIAMENTI STORICI E NELLE AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 3.

ART. 17b. DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE NELLE AREE PRODUTTIVE

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 4.

ART. 17c. DISTANZE TRA EDIFICI DA APPLICARE IN ALTRE AREE

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 5.

ART. 17d. DISTANZE DA APPLICARE PER I MANUFATTI ACCESSORI

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 7.

ART. 17e. DISTANZE DEGLI EDIFICI DAI CONFINI

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 8.

ART. 17f. DISTANZE DA APPLICARE ALL'INTERNO DEI PIANI ATTUATIVI E NELLE AREE PER EDIFICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - art. 6.

ART. 17g. DISTANZE IN MATERIA DI MURI E OPERE DI SOSTEGNO DELLE TERRE

Vedere Allegato 2, "Disposizioni provinciali in materia di distanze" - artt. 9, 10, 11, 12.

ART. 17h. SCHEMA DI EQUIPARAZIONE DELLE DESTINAZIONI INSEDIATIVE DEL PRG RISPETTO AL D.M. N. 1444 DD. 02/04/1968


1. Nelle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del PRG di Lona Lases:
 - **zone A:**
insediamenti storici art.37
 - **zone B:**
aree residenziali di completamento artt.38, 40, 43;
 - **zone C:**
aree residenziali di nuova espansione artt.38, 40;
 - **zone D:**
aree produttive del settore secondario di interesse locale artt.55, 57;
 - **zone assimilate alle zone D:**
aree per attività alberghiera art.45;
aree produttive del settore secondario e commerciali di interesse locale art.56;
aree per attività estrattiva del porfido art. 64;
 - **zone E:**
aree boschive art. 58;
aree a prati e pascoli art. 59;
zone agricole di pregio art. 61;
altre zone agricole art. 62;
 - **zone F:**
zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale art.46;
aree per impianti sportivi art. 48;
verde pubblico e verde attrezzato artt. 49, 50.

Schema riportato anche in Allegato 2, “Disposizioni provinciali in materia di distanze” - art. 2bis.

Allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995
 modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006
 come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato
 con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd.04.10.2013

TABELLA A**DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (ART. 1)**

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE (mt)	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10,50	18,60
II CATEGORIA	9,50	10,50
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
ALTRE STRADE	4,50 ¹	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	3,00






¹ Al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni è ammessa una larghezza inferiore a mt.3

Allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995
 modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006
 come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato
 con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd.04.10.2013

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art.3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADALE PER 
 - STRADE ESISTENTI
 - STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER 
 - STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER 
 - RACCORDI E/O SVINCOLI

Allegato alla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995
 modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006
 come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato
 con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd.04.10.2013


TABELLA C

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
AUTOSTRADA	(*)	-----	-----	150
I CATEGORIA	(**)	40	60	90
II CATEGORIA	(**)	35	45	60
III CATEGORIA	(**)	25	35	(**)
IV CATEGORIA	(**)	15	25	(**)
ALTRE STRADE	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) Per le autostrade esistenti la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 luglio 1961, n. 729.

(**) Valgono le fasce di rispetto previste dalla cartografia urbanistica di PRG (art.17 comma 1, Norme di attuazione PRG)

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA :

- DAL LIMITE STRADALE PER		STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER		STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER		RACCORDI E/O SVINCOLI

ART. 18. TIPOLOGIE EDILIZIE

1. Il P.R.G. di Lona Lases distingue nelle **zone residenziali** tre tipi di tipologie edilizie:

A) mono bifamiliare: si tratta di costruzioni isolate, costituite da una o più unità abitative aggregate;

B) in linea o a schiera: si intendono edifici a struttura seriale contenenti più di due abitazioni, nei quali ogni alloggio può comunicare direttamente con l'esterno o attraverso anditi comuni (case a corte aperta, chiusa, o a "L");

C) a blocco: si intendono tutte le altre costruzioni, che presentano un volume edilizio fuoriterza superiore alla media delle case di abitazione esistenti nell'intorno, plurifamiliari nelle quali gli alloggi comunicano con l'esterno esclusivamente mediante anditi comuni (condominii, case a grappolo, ecc.).

2. Il P.R.G. distingue altresì nelle zone produttive o commerciali due tipi di tipologie edilizie:




A) tradizionale: si tratta di edifici compatti con coperture a più falde, realizzati in strutture non prefabbricate, dove viene integrata, anche a livello tipologico, la residenza dell'imprenditore con la sede produttiva dell'azienda;



B) a capannone: si tratta di edifici realizzati normalmente in prefabbricato con elementi seriali in C.L.S. o precompresso, caratterizzati dall'aggregazione di elementi di semplice geometria.

3. Quando il simbolo indicante la tipologia edilizia appare in nero su sfondo bianco questa è da ritenersi proposta, se il simbolo risulta in bianco su sfondo nero, la stessa è da considerarsi esclusa.

NOTA ESPLICATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE UTILIZZABILI



PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

Le cartografie di Piano Regolatore Generale riportano, nelle **zone residenziali**, i seguenti cartigli:

CARTIGLIO B1

Altezza massima del fabbricato	8,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	1,8 mc/mq
Tipologia esclusa	a blocco
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO B2

Altezza massima del fabbricato	9,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	2,2 mc/mq
Tipologia esclusa	a blocco
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO B3

Altezza massima del fabbricato	10,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	2,2 mc/mq
Tipologia esclusa	in linea e/o a schiera
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO B4

Altezza massima del fabbricato	10,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	2,5 mc/mq
Tipologia esclusa	in linea e/o a schiera
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO B5

Altezza massima del fabbricato	9,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	2,0 mc/mq
Tipologia esclusa	a blocco
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO B6

Altezza massima del fabbricato	8,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	1,5 mc/mq
Tipologia esclusa	a blocco
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO B7

Altezza massima del fabbricato	8,00 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	1,8 mc/mq
Tipologia esclusa	a blocco
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO C1

Altezza massima del fabbricato	10,50 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	2,5 mc/mq
Tipologia esclusa	in linea e/o a schiera
Manto di copertura	tegole in cemento scure

CARTIGLIO C2

Altezza massima del fabbricato	8,00 m
Indice di fabbricabilità territoriale e fondiario	1,8 mc/mq
Tipologia esclusa	a blocco
Manto di copertura	tegole in cemento scure

ART. 19. EDIFICIO SOGGETTO A DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Sono considerati edifici soggetti a demolizione senza ricostruzione quei manufatti esistenti che in considerazione del loro degrado edilizio ed architettonico pregiudicano la sicurezza pubblica e/o quei manufatti situati in posizione tale da costituire grave pregiudizio alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o al disegno urbanistico complessivo del piano, per i quali si prescrive la demolizione senza ricostruzione. Per questi edifici sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione senza aumento di volume.

ART. 20. SERRE

1. L'istallazione di serre per le produzioni intensive ortoflorofrutticole o per la moltiplicazione di piante è soggetta a SCIA e, se ne ricorrono i presupposti, al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal titolo III della L.P. 1/2008.

2. Le serre sono distinte in tre diverse tipologie secondo le loro rispettive caratteristiche costruttive. Dette costruzioni sono realizzate con materiali che consentono il passaggio della luce, possono essere stabilmente infisse al suolo oppure facilmente rimosse, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e sono destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.

2. In particolare occorre distinguere:

a) tunnels mobili leggeri: non possono qualificarsi serre in quanto strutture realizzate con materiali quali ferro o alluminio e films plastici leggeri, facilmente smontabili e rimovibili, e quindi non infisse stabilmente al suolo, non eseguite con opere murarie, nè collegate ad altre opere o costruzioni edilizie e prive di impianti di acclimatazione;

- sono manufatti utilizzati per coperture esclusivamente stagionali, di ortaggi, colture minori (fragole, lamponi) e per colture floreali;

- sono di dimensioni ridotte e con altezza che consenta la coltivazione;

- sono strutture provvisorie allestite per un limitato periodo di tempo e con una utilizzazione esclusivamente stagionale;

- la dimensione della coltivazione comporta la completa rimozione delle strutture;

- la realizzazione di queste strutture non è soggetta nè ad autorizzazione sindacale (in quanto non comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio) nè alle autorizzazioni di cui all'art. 100 della L.P. 1/2008 e s.m.i.;

- sono strutture non soggette al rispetto delle norme di zona, e possono quindi essere realizzate in qualunque parte del territorio ove ammessa la normale coltivazione dei fondi: è quindi consentita la loro realizzazione anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo che non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie;

- tali strutture sono soggette alle norme sulla distanza dai confini e dalle costruzioni, così come prescritto dal codice civile per le coltivazioni agricole delle quali sono coperture;

- dette strutture devono garantire un minimo decoro urbano e quindi il Comune potrà dettare apposite norme in tal senso ovvero fissare l'esclusione dall'utilizzo per zone di particolare pregio paesaggistico, ambientale e storico nell'ambito dello strumento urbanistico generale o attuativo.

b) tunnels mobili pesanti: sono serre realizzate con materiali quali ferro zincato o alluminio o altro materiale atto a sopportare pesi considerevoli. Il materiale di copertura è costituito da films plastici pesanti, doppi teli generalmente gonfiabili, polycarbonato od altro materiale rigido trasparente. Pur essendo considerate mobili per la presenza di limitate opere di ancoraggio, possono essere dotate di impianti di riscaldamento e sono generalmente usate nell'attività agricola intensiva delle aziende orto floricole e vivaistiche per quelle colture poco esigenti sotto l'aspetto termico;

-l'utilizzo dei tunnels mobili pesanti non è temporaneo o stagionale e quindi essi sono tali, per la loro tipologia, da costituire modificazione edilizia del territorio e da incidere sull'aspetto paesaggistico dei luoghi e sono pertanto soggetti ad autorizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 98 della L.P. 1/2008 e s.m.i., e alle autorizzazioni di cui all'art. 100 della medesima legge, ed in particolare all'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate;

-la realizzazione di queste serre è consentita in tutte le zone agricole, come definite dagli strumenti di pianificazione territoriale, nelle aree a verde privato, nonché in quelle dove la coltivazione agricola è ammessa in via transitoria (ad esempio nelle aree produttive di riserva di cui all'art. 16 delle Norme di Attuazione del P.U.P.), fino a quando non sarà autorizzata l'utilizzazione delle aree secondo la destinazione di zona prevista dallo strumento di pianificazione;

-tali serre debbono osservare le norme sulle distanze dai confini e dalle costruzioni prescritte dal Codice Civile per le coltivazioni agricole;

-l'altezza massima consentita per i tunnels mobili pesanti non deve superare i 4 ml.;

-trattandosi di manufatti accessori all'attività agricola non è ammesso il cambio di destinazione d'uso;

-per questa tipologia di serre il Comune può dare delle prescrizioni o escludere determinate zone alla loro collocazione.

c) serre propriamente dette: trattasi di serre realizzate con materiali quali ferro, vetro o materiale sostitutivo, dotate di opere murarie per uno stabile ancoraggio al suolo e di impianti per l'acclimatamento. Sono delle vere e proprie costruzioni che rispondono ad esigenze di coltivazione agricola di carattere prettamente professionale utilizzate nel campo orto-fiori-frutticolo, ma soprattutto per la coltivazione delle colture floreali, ivi comprese le più esigenti;

-queste serre, considerate le loro caratteristiche costruttive, sono ritenute a tutti gli effetti delle costruzioni e sono strettamente legate all'attività agricola intensiva;

-sono soggette ad autorizzazione sindacale ai sensi dell'art. 98 della L.P. 1/2008, nonché alle autorizzazioni di cui all'art. 100 della medesima legge, ed in particolare all'autorizzazione paesaggistica nelle zone vincolate;

-l'edificazione di tali serre è consentita solo nelle aree agricole primarie e secondarie, nelle aree a servizio dell'agricoltura come previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica;

-sono soggette alle norme sulla distanza dai confini e dalle costruzioni come previsto dalle presenti norme;

-l'altezza massima di queste serre non deve superare i 3 ml. in gronda ed i 6 ml. al colmo della pertura;

-trattandosi di pertinenza all'attività agricola non è ammesso il cambio di destinazione d'uso;

Le distanze minime non dovranno essere inferiori a:

ml. 5 dai confini;

ml. 5 dai fabbricati esistenti sul fondo;

ml. 10 da tutti gli altri fabbricati;

ml. 5 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,5 dal ciglio delle strade di larghezza compresa tra i 7 e i 15 ml.;

ml. 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a 15 ml.

3. **Non è stabilita una distanza minima fra serra e serra.** Per quanto attiene le distanze minime tra i fabbricati esistenti sul fondo e fra serra e serra, si applicano le disposizioni di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010.
4. Le serre possono essere realizzate dietro impegno a non modificare la destinazione del manufatto. Le serre disciplinate dal presente comma costituiscono a tutti gli effetti costruzione.
5. Tutto quanto non è richiamato esplicitamente nel presente articolo può essere regolamentato dall'Amministrazione Comunale di Lona Lases all'interno del proprio Regolamento Edilizio

TITOLO SECONDO

NORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI SINTESI GEOLOGICA PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Per ciò che attiene il tema della sicurezza del territorio, le Norme di attuazione del PRG di Lona Lases rimandano direttamente alla specifica vigente Carta di sintesi geologica provinciale e alle relative norme di attuazione, che costituisce, secondo l'art.48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia, in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto del PRG.

In tal senso vengono abrogati gli articoli 21-22-23-24-24bis-25:

ART. 21. OBIETTIVI GENERALI DELLE TAVOLE DI SINTESI DEL SISTEMA GEOLOGICO

abrogato

ART. 22. AREE AD ELEVATA PERICOLOSITÀ GEOLOGICA, IDROLOGICA E VALANGHIVA – TUTELA ASSOLUTA DI POZZI E SORGENTI

abrogato

ART. 23 AREE DI CONTROLLO GEOLOGICO, IDROLOGICO, VALANGHIVO E SISMICO

abrogato

ART. 24 AREA A CONTROLLO SISMICO

abrogato

ART. 24bis AREE SENZA PENALITÀ GEOLOGICHE

abrogato

ART. 25 INTERVENTI ESENTI DA PERIZIA GEOLOGICO-GEOTECNICA

abrogato


ART. 25bis. RECUPERO DEI MURI A SECCO PER TERRAZZAMENTO AGRICOLO

Nelle aree del territorio comunale situate alle quote meno elevate può essere presente la pratica del terrazzamento del versante per lo sfruttamento agricolo, in specie per la coltivazione della vite. Tale usanza si sviluppa mediante la costruzione di muri a secco, in genere di piccole dimensioni che, a volte, possono raggiungere qualche metro di altezza.

La vetustà di questi manufatti, unita alla scarsa attenzione prestata al drenaggio a tergo dell'opera ed alla diminuita manutenzione legata alla minore importanza economica assunta dall'agricoltura, ha causato in questi tempi il crollo di porzioni delle murettature.

Ove la breccia non superi 2.5 m di altezza e 6 m di lunghezza, oppure 2.0 di altezza e 10 m di lunghezza, il terreno a monte del muro non eserciti spinte attive, non vengono realizzati sbancamenti o modifiche della situazione primitiva, ma si operi esclusivamente al fine del ripristino di quest'ultima, nelle aree geologicamente sicure ed a controllo geologico, non si ritiene necessaria la stesura di una relazione geologico-geotecnica da parte del geologo, ma si reputa sufficiente il controllo da parte dell'Ufficio Tecnico comunale in fase di realizzazione dell'opera.

La ricostruzione della parte di muro crollata dovrà essere effettuata secondo il metodo originario o, se si volesse usare il calcestruzzo, sarà necessario l'adeguamento della struttura ai criteri di sicurezza attualmente in vigore, con la disposizione di un sistema drenante a tergo del muro ricostruito come dallo schema sotto riportato e la realizzazione di luci di scarico disposte a diverse altezze.



- 1) Impermeabilizzazioni
- 2) Tessuto non tessuto
- 3) Materiale drenante
- 4) Terreno di riempimento costipato
- 5) Tubo di drenaggio collegato alla rete di smaltimento delle acque bianche

TITOLO TERZO

SISTEMA AMBIENTALE: DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE

Capitolo primo

AREE DI CONTROLLO TECNICO AMMINISTRATIVO

ART. 26. AREE DI TUTELA AMBIENTALE

1. Nelle tavole del sistema ambientale sono indicate, con apposita simbologia, le aree dove la tutela ambientale è esercitata dalla P.A.T. a norma della legislazione vigente in materia. Si tratta di aree naturali o trasformate dall'opera dell'uomo caratterizzate da singolarità geologica, florifau-nistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di parti-colare pregio e per il loro significato formale e culturale o per il loro valore di civiltà.
2. Nelle aree predette la tutela si attua oltre che secondo gli usi del suolo e parametri urbanistici ed edilizi contenuti nei tre sistemi del piano e nelle presenti norme, secondo quanto previsto dalla legislazione provinciale da esercitare in conformità agli appositi criteri contenuti nel Nuovo Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 5/2008) e artt. 71,72,73 e 74 della L.P. 1/2008.

ART. 27. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE¹

1. Il P. R.G. individua sulla cartografia del Sistema Ambientale di PRG, con apposita perimetrazione le aree di rilevanza ambientale, finalizzate alla conservazione e valorizzazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative.
2. In tali aree la tutela si attua mediante il mantenimento e la valorizzazione dei valori formali e delle qualità paesistiche dei siti e nel rispetto dei criteri appresso definiti:

¹ L'art. 27 è stato oggetto di una Variante al Sistema Ambientale di Prg, la cui prima adozione è avvenuta con Delibera consiliare n.23 dd. 27 dicembre 2007 (Valutazione tecnica del Servizio Urbanistica dd. 29 agosto 2008 prat. 1207/07-VT n. 41/08) e pertanto tutt'ora in salvaguardia. Tali atti vengono superati dalla presente Variante 2014 al PRG comprensiva del Sistema Ambientale adeguato al nuovo PUP 2008.

- dovranno essere evitati quanto più possibile attraversamenti di infrastrutture nella zona considerata; qualora ciò non possa essere evitato si dovranno prevedere accorgimenti tali da limitare al minimo l'impatto rispetto alle caratteristiche orografiche e vegetazionali del sito;
- dovrà essere salvaguardata e valorizzata la coltura agricola nel rapporto consolidato con gli eventuali spazi non coltivati o edificati. In particolare modo per le aree boscate dovrà essere evitato l'esbosco a raso e la monocoltura. Potranno essere recuperate ad uso agricolo eventuali aree un tempo coltivate ed ora boscate;
- per i volumi edilizi e per i manufatti esistenti, è ammessa la manutenzione, la ristrutturazione e la ricostruzione nel rispetto delle specifiche previsioni di PRG (cartografie urbanistiche) e delle caratteristiche e dei materiali tradizionali della zona; è ammessa la realizzazione di volumi tecnici e impianti tecnologici per l'energia e le telecomunicazioni quali cabine elettriche, ripetitore tv, ecc..
- è ammessa la realizzazione di nuovi elementi per la fruizione pedonale pubblica;
- non sono ammesse nuove attività produttive e nuovi piazzali di deposito.

ART. 28. AREE DI RECUPERO AMBIENTALE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia del sistema ambientale, le aree di recupero ambientale. In tali zone il piano si attua attraverso i progetti di recupero ambientale, secondo le disposizioni in vigore ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del P.U.P.
2. Tali progetti indicheranno gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.
3. Le aree riportate nel Piano sono puramente indicative e il progetto di recupero ambientale può discostarsene estendendo o restringendo l'area a secondo delle necessità progettuali, sempre e comunque nel limite delle tematiche affrontate nel progetto di recupero ambientale.
4. Laddove il degrado è in corso a seguito di attività in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.) l'azione di recupero consiste nel realizzare le opere di mitigazione degli impatti negativi che esse provocano.
5. Qualora un'area di recupero ambientale sia situata all'interno di un'area progetto o soggetta a piano attuativo, potrà essere progettata e realizzata anche in stralcio alla pianificazione subordinata.

Capitolo secondo

AREE CON VALENZA STORICO CULTURALE ARCHITETTONICA

ART. 29. AREE DI RISPETTO STORICO, AMBIENTALE E PAESISTICO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.R.G.-I.S.), EDIFICI, MANUFATTI E SITI DI RILEVANZA CULTURALE²

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia nelle tavole del sistema ambientale le aree i siti, e i manufatti di rilevanza storico culturale, così suddivise:

- a) aree di rispetto storico ambientale e paesistico del P.R.G.-I.S.;
- b) edifici e manufatti accessori di rilevanza culturale;
- c) manufatti e siti di rilevanza culturale del P.U.P., con l'indicazione del numero progressivo;

2. Sugli edifici, i siti, i manufatti e le aree di rilevanza culturale individuati dal P.R.G. di cui alle lettere a) b), valgono le indicazioni di dettaglio così specificate:

- a) aree di rispetto storico ambientale e paesistico del P.R.G.-I.S.: art.42 Norme di Attuazione P.R.G.-I.S.;
- b) edifici sparsi: vedi schedatura edifici sparsi e Norme di Attuazione P.R.G.-I.S. come precisato nella scheda;
- c) manufatti di interesse storico culturale del P.R.G.-I.S.: art.32 delle Norme di Attuazione P.R.G.-I.S.

3. I siti di rilevanza culturale di cui alle lettere c) indicati in maniera simbolica dal P.R.G., hanno un'importanza per il significato storico e ambientale, e anche per la particolare struttura e conformazione della stessa natura del terreno o del sottosuolo.

4. Tali elementi, se non inseriti in Piani Attuativi devono essere salvaguardati e valorizzati. In queste aree è vietata qualsiasi alterazione del suolo e del sottosuolo se non per la salvaguardia degli stessi.

ART. 29bis. EDIFICI, MANUFATTI O SITI TUTELATI AI SENSI DEL D.LGS. N.42/2004 “CODICE DEI BENI CULTURALI”

1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali”, sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento.

² L'art. 29 è stato oggetto di una Variante al Sistema Ambientale di Prg, la cui prima adozione è avvenuta con Delibera consiliare n.23 dd. 27 dicembre 2007 (Valutazione tecnica del Servizio Urbanistica dd. 29 agosto 2008 prat. 1207/07-VT n. 41/08) e pertanto tutt'ora in salvaguardia. Tali atti vengono superati dalla presente Variante 2014 al PRG comprensiva del Sistema Ambientale adeguato al nuovo PUP 2008.

2. Nelle tavole del Sistema Ambientale di PRG sono riportati con apposita grafia gli edifici tutelati. Il loro elenco viene altresì riportato in allegato alle presenti Norme di attuazione.

3. Sono altresì sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del suddetto D.Lgs. n.42/2004, le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di **cinquant'anni** **settanta anni**, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, e ai sensi dell'art.11 **e al correlato art.50 dello stesso Decreto del Codice dei beni culturali**, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

4. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i **Beni Architettonici** **beni culturali** almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.

5. L'esatta delimitazione degli elementi tutelati già vincolati ai sensi del d.lg. n. 42/2004 e ss.mm."Codice dei Beni culturali", è quella indicata nei provvedimenti di vincolo, che ne descrivono pure la natura, i contenuti e gli effetti, e ai quali si rimanda.

6. I Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004, siti nel Comune di Lona-Lases, sono i seguenti:

1. CHIESA PARROCCHIALE DELLA DECOLLAZIONE DI S.GIOVANNI BATTISTA (P.ED.111 CC. LONA);
2. CIMITERO DI LONA (PP.FF. 1473, 1472, 1476 CC. LONA);
3. TORRE CAMPANILE (P.ED. 351 CC. LASES);
4. EDICOLA (P.ED. 428 e P.F.3188/2 CC. LASES);
5. CHIESA PARROCCHIALE DELLA VISITAZIONE DI MARIA (P.ED.12 CC.LASES);
6. CAPPELLA VOTIVA DEL CIMITERO DI LONA (P.ED.109 CC.LONA).

7. I Beni Architettonici **dichiarati di interesse e sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo n.42/2004** (riconosciuti di interesse **in base all'art.5 della precedente legge sui beni culturali L. 1089/1939**), **siti, ricadenti** nel Comune di Lona-Lases, sono i seguenti:

7. CHIESA DI S.GIOBBE A PIAZZOLE (P.ED.218 CC. LONA);
8. CASA EX CASEIFICIO A LASES (P.ED. 348 CC. LASES).

ART. 30. AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, RITROVAMENTI

1 Le tavole del Sistema Ambientale di PRG evidenziano le aree e i siti interessati da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro perimetrazione e la loro classificazione (grado di tutela 01, **o** grado di tutela 02, **grado di tutela tutela 03**) seguono le indicazioni della Soprintendenza per i Beni **archeologici** **culturali** della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei perimetri o delle classificazioni.

2. I siti e le aree con **grado di tutela 01** sono già contestualizzati e vincolati ai sensi del D.leg. n. 42 del 22.01.04. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica e/o ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

3. I siti e le aree con **grado di tutela 02** sono già contestualizzati ma archeologicamente ancora attivi. Non sono sottoposti a rigide limitazioni d'uso, ma gli interventi di trasformazione dello stato attuale ivi ammessi dal PRG devono svolgersi sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT. Essi potranno essere totalmente bonificati o vincolati ai sensi del D.leg. n. 42 del 22.01.04, assumendo il grado di tutela 01.

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia o presentazione di D.I.A., alle stesse deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza medesima.

4. I siti e le aree con **grado di tutela 03** sono "indiziati" archeologicamente, ma non ancora contestualizzabili puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Ogni intervento di trasformazione dello stato di fatto esistente ivi ammesso dal PRG va segnalato alla Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT dall'Ufficio Tecnico del Comune, che trasmetterà alla stessa Soprintendenza copia delle concessioni edilizie rilasciate o delle DIA formalizzate, allegando con congruo anticipo un testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza e fornendo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, affinché essa possa programmare gli interventi del caso. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare i siti e quindi riqualificarli con i gradi di tutela 02 o 01.

4. In tutto il territorio comunale sono sempre e comunque in vigore le disposizioni statali e provinciali circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di chiunque compia scoperte fortuite di elementi di presumibile interesse archeologico.

ART. 31. VERDE PRIVATO DA TUTELARE

1. Nelle tavole 1:2.000 del sistema insediativo e produttivo sono indicate con apposita simbologia le aree a verde privato da tutelare. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree è previsto l'ampliamento, per una sola volta, nella misura del 20% del volume esistente. **L'altezza massima degli edifici esistenti nelle aree a verde privato è quella necessaria e sufficiente a conseguire il recupero a fini abitativi dei sottotetti secondo le caratteristiche di abitabilità stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale.**

2. Le aree agricole o ortive, interne agli abitati esistenti o ubicate ai margini di essi, destinate a verde privato da tutelare, sono vincolate allo stato di fatto.

3. Dette aree devono restare inedificate e possono essere modificate esclusivamente per tipo di coltura o trasformate in aree a verde (giardini e parchi attrezzati) di uso privato, condominiale o pubblico è ammessa l'installazione o la costruzione di attrezzature sportive non coperte di uso privato.
4. Nell'area a verde privato da tutelare, evidenziata in cartografia con il simbolo grafico dell'asterisco, è vietata la realizzazione di nuove volumetrie in quanto la zona è esposta a crolli rocciosi.

ART. 32. VIABILITA' STORICA

1. E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici.
2. I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) pur non evidenziati nelle carte di piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.
3. Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale ad esclusione delle zone soggette a P.R.G.-I.S.
4. In particolare le linee di difesa e le trincee sono soggette alla L. 7 marzo 2001, n.78 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra Mondiale" che riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, come elencate all'art.1, comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione. L'art.1, comma 5 vieta gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche di tali beni. L'art.9 dispone che venga data comunicazione di eventuali ritrovamenti di reperti mobili o di cimeli di notevole valore storico o documentario. L'art.2, comma 3, dispone che i soggetti pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art.1 della legge n.78 stessa, debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Capitolo terzo

AREE CON VALENZA PAESISTICO AMBIENTALE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI LONA LASES

ART. 32bis. INVARIANTI DEL PIANO URBANISTICO PROVINCIALE

1. Sono invarianti gli elementi che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione.

2. Le tavole del Sistema Ambientale di PRG individuano, con apposita simbologia, le **Invarianti del PUP**, distinguendole in:

- beni archeologici rappresentativi;
- altre aree di interesse archeologico;
- **siti di importanza comunitaria zone speciali di conservazione;**
- riserve naturali provinciali.

Beni archeologici rappresentativi:

A45. DOS CASTEL (insediamento su altura di età altomedievale e medievale);

Altre aree di interesse archeologico:

NECROPOLI ROMANA (Lases edificio scolastico);

NECROPOLI ROMANA (Lases Fratteselle);

NECROPOLI ROMANA (Lona);

CASTELLERI DI LONA - STRUTTURE MURARIE DI CRONOLOGIA INCERTA (Lona – Casteller)

Siti e zone della rete europea "Natura 2000": Siti di importanza comunitaria:

Zona Speciale di Conservazione (ZSC)³

IT3120049 LONA LASES (Sup. 25,19 ha):

Sito di eccezionale interesse per la presenza delle "buche di ghiaccio", che condizionano la presenza nel piano collinare di specie di alta quota, di una torbiera di transizione e di un'ansa lacustre con vasti magnocariceti. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o a distribuzione localizzata sulle Alpi. Presenza di invertebrati dell'allegato II che indicano buona naturalità delle acque correnti.

Riserve naturali provinciali:

31. LONA-LASES (Sup. 25,19 ha)

3. Per la tutela delle Invarianti e la specificazione della relativa disciplina d'uso, valgono le disposizioni dei artt. 30, 33 e 33bis delle presenti Norme, nonchè della vigente normativa di

³ Individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 28 marzo 2014, pubblicato dalla Gazzetta n.94 del 23 aprile 2014.

settore, al fine di garantire che l'esecuzione degli interventi ammessi avvenga secondo modalità compatibili con l'obiettivo di assicurarne la tutela e la valorizzazione.

ART. 33. RISERVE NATURALI PROVINCIALI

1. Le riserve naturali provinciali, previste dall'art.34 della L.P. 23 maggio 2007 n.11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", sono costituite da territori di rilevanza provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche.

2. Il P.R.G. individua con apposita simbologia i siti della riserva naturale provinciale "Lona Lases", denominati Palude di Lases - Palù Redont - Val Fredda/Buche di ghiaccio, classificati dal PUP nell'elenco delle Invarianti alla voce **riserve naturali provinciali**, codice **31, Lona-Lases**, **istituita con Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n.8784 dd. 5 agosto 1988.**

3. Nella suddetta riserva naturale provinciale sono ammessi esclusivamente i progetti di iniziativa provinciale contenenti i provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione, finalizzati ad assicurare:

- a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità;
- b) l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
- c) la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
- d) l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione;
- e) l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica.

4. Il percorso ciclo pedonale previsto dal PRG in corrispondenza della viabilità locale esistente che transita a ridosso della Riserva naturale provinciale, non dovrà in alcun modo interessare direttamente le aree protette.

ART. 33bis. **SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC)**

1. **Nei siti di Interesse Comunitario** Nelle zone speciali di conservazione, individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di data 28 marzo 2014, pubblicato dalla Gazzetta n.94 del 23 aprile 2014, si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle Direttive 92/43/CEE "Habitat", 409/79/CEE, DPR 357/97 e Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".

2. **In base alla Direttiva 92/43 CEE "Habitat", nel territorio comunale Lona Lases, è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria La Zona Speciale di Conservazione IT3120049 "Lona-Lases", opportunamente evidenziato sulle cartografie di PRG; è un sito di eccezionale**

interesse per l'esistenza delle "buche di ghiaccio", che condizionano la presenza nel piano collinare di specie di alta quota, di una torbiera di transizione e di un'ansa lacustre con vasti cariceti. Il sito è inoltre di rilevante importanza per la nidificazione, la sosta e/o lo svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e/o distribuzione localizzata sulle Alpi. Nella **ZSC SIC** IT3120049 "Lona-Lases" si segnala altresì la presenza di invertebrati che indicano buona naturalità delle acque correnti.

3. Qualsiasi piano e tutti i progetti che rientrino nell'ambito **dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone Speciali di Conservazione**, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, vanno sottoposti a **valutazione di incidenza** secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

4. Le aree ricomprese all'interno **del SIC IT3120049 della ZSC** "Lona-Lases" potranno eventualmente essere valorizzate anche nell'ambito della "Rete delle Riserve" previste dalla L.P. 11/2007.

ART. 33ter. PROCEDURE PER INTERVENTI IN AMBITO **S.I.C. **Z.S.C.****

1. Nelle aree di rispetto delle acque gli interventi saranno diretti alla tutela e all'integrità del quadro naturalistico esistente. Qualsiasi piano subordinato al PRG e tutti i progetti che abbiano incidenza significativa **su Siti della Rete Natura 2000, sulle ZSC**, ovvero ogni intervento al di fuori **dei siti di esse**, che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a **Valutazione di incidenza** secondo le procedure previste dalla normativa provinciale vigente.

2. Nei siti della rete Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR 357/97.

3. Qualsiasi piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa **sui siti della rete Natura 2000, sulle ZSC**, ovvero ogni intervento al di fuori **dei siti di esse**, che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente. Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art. 15 del regolamento di attuazione della L.P. 11/07 emanato con Decreto P.P. n. 50-157/Leg. d.d. 03/11/2008, **(di cui alla deliberazione attuativa della Giunta Provinciale n.1660 del 3 agosto 2012)** non si applicano le disposizioni del comma 2. **L'entrata in vigore dell'ultimo capoverso è regolata da apposita Deliberazione della Giunta provinciale.**

4. Per il percorso ciclo pedonale previsto dal PRG in corrispondenza della viabilità locale esistente che transita a ridosso della Zona speciale di conservazione (ZSC), in sede progettuale dovrà essere effettuata una verifica sulla necessità di eventuali adempimenti di valutazione di incidenza.

ART. 34. SUPERFICI LIQUIDE

1. Il P.R.G. riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi e dei corsi d'acqua. Eventuali torrenti non indicati in cartografia sono comunque assoggettati alla presente normativa.
2. Le rive dei laghi e dei corsi d'acqua sono di interesse pubblico e all'interno di tali zone sono possibili tutti gli interventi atti alla fruizione e al recupero del godimento da parte del pubblico secondo il disposto della legge provinciale 18/76 se autorizzato dal Servizio dei Bacini Montani. In data 8 giugno 2006 è entrato in vigore il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e il PRG di Lona-Lases si adegua alla **Carta delle risorse idriche** redatta in attuazione dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP, il cui 1° aggiornamento è stato approvato con DGP n. 2779 del 14 dicembre 2012, rinviando ad essa per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.
3. Le opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali, mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale e sempre nel rispetto dei criteri ambientali dal PUP.
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art.9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e **Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti** degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP).
5. **Per la determinazione delle aree di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione idrogeologica a salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, si rimanda direttamente alla "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano".**

ART. 35. AREA DI PROTEZIONE DEI LAGHI

1. Il P.R.G. indica con apposita simbologia le aree di protezione dei laghi il cui perimetro deriva dalla tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP, che individua le aree di protezione dei laghi situati a quota inferiore a 1600 metri sul livello del mare.
2. Nelle aree di protezione dei laghi sono consentiti esclusivamente interventi di trasformazione edilizia e urbanistica concernenti opere pubbliche o d'interesse pubblico, con esclusione di nuove strutture ricettive. Sono ammessi ampliamenti degli esercizi alberghieri esistenti, con esclusione delle residenze turistico-alberghiere, anche con limitati aumenti di ricettività, purché non comportino un avvicinamento alla riva del lago e risultino strettamente connessi a misure di riqualificazione e di miglioramento dell'offerta di servizi. Sulla base di specifici piani attuativi, possono essere ammessi interventi di riqualificazione urbanistica di complessi edilizi esistenti, anche interessanti più edifici e con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una

significativa riqualificazione dell'area sotto il profilo paesaggistico e ambientale o della migliore fruibilità pubblica delle rive e dell'offerta ricettiva.

3. Nell'applicazione del comma 2 la volumetria esistente destinata alla ricettività non può essere aumentata in misura superiore a 450 metri cubi o, in alternativa, al 10 per cento del volume complessivo esistente.

4. Gli edifici esistenti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono essere ampliati al solo fine di garantirne la funzionalità, nei limiti previsti dalla specifica zona urbanistica di appartenenza.

5. I complessi ricettivi turistici all'aperto esistenti nelle aree di protezione dei laghi possono formare oggetto di interventi di riqualificazione funzionale, anche con limitati aumenti di ricettività, purché sia assicurata una significativa riqualificazione dell'area, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, purché gli interventi non comportino un avvicinamento alla riva del lago e purché sia comunque garantita una migliore fruibilità pubblica delle rive.

ART. 36. AREA DI RISPETTO DELLE ACQUE

1. Nelle aree di rispetto delle acque gli interventi saranno diretti alla tutela e all'integrità del quadro naturalistico esistente. **In generale vanno evitati interventi che possano causare un impatto negativo sulle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche delle acque e del terreno, compromettendo il mantenimento o il raggiungimento di un complessivo stato di qualità buono dei corpi idrici, o alterazioni della fascia di vegetazione riparia di cui, dove possibile, andrà incentivato il recupero e l'ampliamento.**

2. Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali".

3. Per la protezione di pozzi e sorgenti si rinvia ai contenuti della Carta provinciale delle risorse idriche in vigore, ai sensi dell'art.21 della norme di attuazione del nuovo PUP e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2248 di data 5 giugno 2008.

4. Per quanto riguarda le zone di rispetto idrogeologico per le attività non conformi alla "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", si prevede l'allontanamento delle attività stesse oppure la messa in sicurezza. Ogni intervento che necessiti di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico e che comporti alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell'acquifero, deve essere corredato di idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea e a garantire la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell'intervento.

ART. 36bis. AREE DI PROTEZIONE DI POZZI E SORGENTI

1. I pozzi e le sorgenti selezionati, meritevoli di tutela al fine di garantire l'integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportati a titolo ricognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale del PUP e delle reti ecologiche e ambientali.

2. Per le aree di protezione di pozzi e sorgenti si rinvia ai contenuti della **Carta delle Risorse Idriche** redatta in attuazione dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP, il cui 1° aggiornamento è stato approvato con DGP n. 2779 del 14 dicembre 2012.

ART. 36ter. AMBITI FLUVIALI DI INTERESSE ECOLOGICO

1. Sulle tavole del Sistema ambientale e su quelle urbanistiche di PRG, sono individuati con apposita grafia gli ambiti fluviali di interesse ecologico, necessari al fine di garantire o recuperare la funzionalità ecologica delle fasce riparie dei corsi d'acqua, in sintonia con i criteri di tutela e salvaguardia degli Ambiti fluviali di cui alla parte VI^a del PGUAP.

In tali zone vanno regolati i flussi di nutrienti che dal territorio migrano al fiume tramite la protezione, valorizzazione e, se necessario, il ripristino delle zone riparie con vegetazione arborea o arbustiva igrofila. La fascia perifluviale, o zona riparia, è area di rifugio per molte specie animali terricole e ornitiche, e funge da corridoio di transizione e di propagazione di tali specie, aumentando in tal modo la connessione e la percolazione biologica degli animali tra i diversi tasselli dell'ecomosaico. Fatta salva la distanza di metri dieci dal limite del demanio idrico provinciale come definito dalla L.P. 8 luglio 1976 n.18 e s.m., gli interventi in tali ambiti devono essere indirizzati alla sistemazione idraulica e idraulico forestale, alla riqualificazione ambientale delle sponde, agli interventi di manutenzione straordinaria e restauro dei manufatti edilizi e dei percorsi ciclo-pedonali eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Non sono ammissibili nuove costruzioni se non quelle riferite ad iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica di rilevante interesse pubblico e non diversamente localizzabili.

2. All'interno degli ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre individuati dal PGUAP, sono invece ammessi gli interventi di adeguamento delle strutture e delle infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del PRG 2014 di Lona Lases a condizione che gli stessi non peggiorino la funzionalità dell'ambito fluviale. Analogamente a quanto previsto al punto precedente, per questo tipo di valutazione può essere richiesto uno specifico studio idrobiologico. Per gli interventi ammessi negli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata e negli ambiti fluviali ecologici con valenza bassa, si rinvia direttamente alla parte VI^a del PGUAP, cap. VI.4, "Criteri di tutela e valorizzazione".

ART. 36 quat. AMBITI FLUVIALI ECOLOGICI CON VALENZA ELEVATA

1. Le zone comprese in questo tipo di ambiti svolgono a tutt'oggi importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno in quanto esenti da alterazioni significative rispetto all'assetto naturale. La loro presenza ha quindi ripercussioni positive anche ben al di là della loro estensione; al loro interno sono quindi **incompatibili le iniziative di trasformazione edilizia e urbanistica**, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterare la funzionalità ecologica che è loro propria.

2. Nel rispetto della funzionalità ecologica, possono inoltre essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; a tal fine l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto fra le opere progettate e il corso d'acqua.

TITOLO QUARTO

SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO: DIVISIONE IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO, URBANIZZABILE ED EXTRAURBANO

Capitolo primo

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO URBANIZZATO E URBANIZZABILE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

ART. 37. PIANO GENERALE A TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

1. Il P.R.G.-I.S. è stato redatto, ai sensi degli artt. 24 e 139 della L.P. 5 settembre 1992, n. 22, su apposite cartografie in scala 1:1000 alle quali si rimanda per la puntuale individuazione degli interventi ammessi. Nelle tavole del P.R.G. in scala 1:2.000 sono indicati i perimetri e le aree di rispetto dei singoli centri storici ed è pure indicata in maniera simbolica la presenza dei servizi pubblici da confermare.

ART. 38. AREE RESIDENZIALI

1. Nei tessuti urbani di recente o nuova formazione il piano individua le seguenti classi tipologiche:

- a) area residenziale di completamento;
- b) area residenziale di nuova espansione.

2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo in scala 1:2.000 individuano con apposita simbologia, per ogni edificio la tipologia di appartenenza a ciascuna di queste classi.

3. Nelle aree per insediamenti residenziali, salvo prescrizioni particolari contenute negli articoli specifici di zona, oltre alla residenza sono ammesse costruzioni destinate in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e sociali e culturali e amministrative, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici privati e studi professionali ecc.

4. In ogni caso la sommatoria del volume utile destinato agli usi sopracitati non potrà superare il volume utile destinato alla residenza.
5. Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purchè non nocive ne moleste, e attività commerciali secondo quanto stabilito dal Titolo VI delle presenti norme (Programmazione urbanistica del settore commerciale). Il volume utile destinato a tali usi non potrà superare il volume utile destinato alle residenze.
6. L'uso edilizio di lotti residui o irregolari è consentito purchè la superficie del lotto irregolare non sia inferiore del 20% della superficie minima del lotto prevista per le zone residenziali di completamento.
7. Per lotto residuo e irregolare si intende un lotto non modificabile, circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, rogge, ovvero da lotti già edificati e saturati.

ART. 39. AREE RESIDENZIALI INTEGRATE *articolo abrogato*

ART. 40. AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO

1. Sono aree a prevalenza residenziale, parzialmente o totalmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria.
2. I tipi di intervento ammessi nelle aree residenziali di completamento (oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria) riguardano:
 - a) il risanamento statico ed igienico degli edifici residenziali;
 - b) la ristrutturazione, anche integrale, con demolizione e ricostruzione, degli edifici esistenti.
 - c) il completamento dell'edificio, secondo le prescrizioni specifiche in cartiglio;
 - d) nuove costruzioni nel rispetto delle norme di zona e degli indici urbanistici ed edilizi.
3. Gli interventi di nuova costruzione, ammessi nelle aree residenziali di completamento, dovranno avere un lotto minimo di **mq.400**.
4. Dove è prevista dal P.R.G. la formazione di piani attuativi, in attesa della loro approvazione, per gli edifici esistenti all'approvazione del P.R.G. stesso, nelle zone residenziali di completamento sono consentiti ampliamenti nei limiti delle volumetrie e delle altezze derivanti dall'approvazione delle prescrizioni specifiche in cartiglio delle singole zone, rispettando le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade stabilite dalle presenti norme. Detti ampliamenti non potranno comunque eccedere la misura del 20% dei volumi esistenti e dovranno essere finalizzate al risanamento statico ed igienico degli edifici, così come previsto dal successivo art.41.
5. Nelle aree residenziali di completamento con cartiglio B6 situate a nord e a nord-est del centro storico di Lases, evidenziate in cartografia con il simbolo grafico dell'asterisco, le eventuali realizzazioni di nuove volumetrie sono subordinate ai risultati di una specifica analisi

sulla pericolosità da crolli rocciosi dal versante a monte e sulle eventuali opere o interventi di messa in sicurezza.

6. Nell'area residenziale di completamento con cartiglio B7 (ex area produttiva artigianale dismessa) situata in località Vic, tra Piazzole e Lona, a monte della strada provinciale, l'utilizzo a fini residenziali deve essere preceduto da una specifica verifica di compatibilità ambientale del sito in oggetto, in base alla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V parte IV del d.lgs. 152/06.

7. Le aree residenziali B1 introdotte con la Variante 2014 ed evidenziate in cartografia con lo specifico riferimento normativo al presente comma, sono finalizzate esclusivamente a residenza per la prima abitazione (con riferimento all'art.87, comma 4, lettera a. della L.P. 4 agosto 2015 n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio").

ART. 41. RISANAMENTO STATICO ED IGIENICO

1. Il risanamento statico ed igienico degli edifici esistenti nelle zone residenziali di completamento comprende tutte le operazioni di riordino, consolidamento e ammodernamento degli edifici esistenti, con inserimento di elementi strutturali portanti, verticali e orizzontali, e ridistribuzione interna dei vani abitabili e dei servizi.

2. Per gli edifici esistenti sono ammessi incrementi di volume, anche oltre l'indice di fabbricabilità di zona nella misura massima del 20% della volumetria esistente alla data di entrata in vigore dell'originario P.R.G. (ex Piano Urbanistico Comprensoriale della Valle dell'Adige). L'ampliamento nel limite sopra descritto può essere realizzato in più fasi successive nei modi e nelle forme specificate negli articoli seguenti, purché vengano rispettati gli allineamenti planimetrici con gli edifici circostanti secondo il disposto della d.G.P. 2023 e s.m.

3. Tali ampliamenti non possono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi volumi abitativi salvo il caso di recupero abitativo dei sottotetti esistenti.

4. Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezza eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di cm. 50. Se l'edificio supera già l'altezza massima consentita in quella zona, al solo fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, è consentita la sopraelevazione delle murature perimetrali per un'altezza massima di ulteriori cm. 50.

Ove la parte sopraelevata non presenti pareti finestrate, la sopraelevazione avviene nel solo rispetto delle distanze minime tra gli edifici, previste dal Codice Civile. Qualora le pareti siano finestrate, la distanza tra le stesse non deve essere inferiore a ml. 10.

5. Gli ampliamenti di edifici per aggiunte laterali sono ammessi fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente nel rispetto delle distanze dalle strade e degli allineamenti stradali come previsto dallo specifico articolo e nel rispetto del disposto della d.G.P. 2023 e s.m. Il volume in ampliamento corrisponde a nuova costruzione.

6. Gli ampliamenti in sopraelevazione sul sedime esistente nel limite dell'altezza prevista dal P.R.G. sono sempre consentiti. Nel rispetto delle condizioni sopra richiamate anche in deroga alle distanze cfr. d.G.P. 2023 e s.m.

7. Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi ed i volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico.

8. Dovranno essere previsti spazi di parcheggio come disposto dall'art. 59 della L.P. 1/2008 come precisato nell'allegato 3 della d.G.P. 2023 di data 3 settembre 2010 s.m.i

ART. 42. RISTRUTTURAZIONE

1. La ristrutturazione anche integrale degli edifici ammette la demolizione parziale o totale dell'edificio e la ricostruzione di esso nei volumi e nelle altezze preesistenti.

2. Nella ristrutturazione si dovranno rispettare gli allineamenti, le distanze nei confronti del limite delle strade, le distanze minime fra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà come previsto dalla d.G.P. 2023 e s.m.. In particolare il rispetto degli allineamenti dovrà essere preventivamente esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale.

3. Le ristrutturazioni possono essere eseguite anche con disegno totalmente diverso dall'esistente sempre nel rispetto di quanto precisato nel precedente punto.

4. Se più favorevole la ricostruzione potrà essere effettuata seguendo le prescrizioni specifiche in cartiglio.

5. Dovranno essere previsti spazi di parcheggio come disposto dall'art. 59 della L.P. 1/2008 come precisato nell'allegato 3 della d.G.P. 2023 di data 3 settembre 2010 s.m.i.

ART. 43. PRESCRIZIONE SPECIFICA IN CARTIGLIO PER LE AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano per ogni singola area o gruppo di aree le modalità di intervento individuate negli appositi cartigli. Nelle aree prive di apposito cartiglio si applicano le previsioni delle aree finitime a destinazione omogenea. In mancanza di cartiglio valgono i parametri di seguito specificati.

a) altezza max del fabbricato: **8,50 ml.;**

b) indice di fabbricabilità fondiaria (if.): **1,5 mc./mq.;**

c) tipologia: mono o bifamiliare e a schiera;

d) manto di copertura: secondo il tipo prevalente della zona.

e) lunghezza max dei fronti per edifici a schiera: **30 ml.;**

f) direzione del colmo: secondo l'orientamento prevalente della zona.

ART. 43bis. PRESTAZIONI DI SOSTENIBILITA' DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di zona, viene disciplinata la valutazione di tutte le edificazioni concepite secondo criteri e modelli conformi ai principi di sostenibilità ambientale la cui applicazione implica l'attuazione di processi produttivi e di vita dell'edificio rispettosi dell'ambiente, del contesto sociale in cui si applicano, ed infine ad impronta limitata sull'ecosistema.

2. A tal fine è prevista l'introduzione di un regolamento apposito applicabile alle nuove edificazioni, agli ampliamenti e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 99 della L.P. 1/2008 e ss.mm. si rimanda ai contenuti del D.Lgs. del 3 marzo 2011 n.29 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e a quanto stabilito dalla d.G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010 (rif. art. 86 della L.P. 1/2008).

3. Al fine di diffondere l'applicazione delle pratiche sostenibili di cui al comma 1, sono introdotti nel medesimo regolamento di cui al comma 2 incentivi volumetrici e/o economici basati sulle valutazioni previste dall'art.86 della L.P. 1/2008 e relative disposizioni attuative.

ART. 44. AREE RESIDENZIALI DI NUOVA ESPANSIONE

1. Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione con le destinazioni d'uso ammesse dalle presenti norme.

2. In queste zone il P.R.G. si attua nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio.

3. Nelle due aree residenziali di nuova espansione, localizzate a nord della lottizzazione "Ronc del Mela" ed in fregio alla stessa, contrassegnate dal **riferimento normativo n.3**, il rilascio del titolo abilitativo è convenzionato al pagamento di una quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria, a suo tempo sostenuti dal Comune per la realizzazione della viabilità di accesso.

3. Nelle due aree residenziali di nuova espansione, localizzate a nord della lottizzazione "Ronc del Mela" ed in fregio alla stessa, previste in avvicinamento con la zona produttiva esistente e l'infrastruttura stradale S.P. n. 71, il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva valutazione del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3 della legge quadro 447/95.

4. Le nuove aree residenziali introdotte con la Variante 2014 ed evidenziate in cartografia con lo specifico riferimento normativo al presente comma, sono finalizzate solo a residenza per la prima abitazione (con riferimento all'art.87, comma 4, lettera a. della L.P. 4 agosto 2015 n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio").

ART. 45. AREE PER ATTIVITA' ALBERGHIERA

1. Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni.

2. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 15 maggio 2002 n° 7 e s.m.i.

3. Nelle aree per attività alberghiere l'edificazione è ammessa nel rispetto delle prescrizioni specifiche del cartiglio di zona.

4. Nelle aree destinate ad attività alberghiere prive di cartiglio l'edificazione è consentita con le seguenti prescrizioni:

- indice di fabbricabilità fondiaria, non superiore a 2 mc./mq.;
- rapporto di copertura max 40%;

- spazi di parcheggio come disposto dall'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010”.
- altezza massima = 8,50 ml.

In ogni caso vanno rispettati gli allineamenti, le distanze dal limite delle strade, le distanze minime tra i fabbricati e le distanze minime dai confini di proprietà. , salvo eventuali deroghe concesse ai sensi dell'art. 112 della L.P. 1/2008.

5. Nelle aree destinate ad attività alberghiere è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive non coperte il cui uso sia collegato alla attività ricettiva stessa.

Capitolo secondo

SERVIZI E INTERVENTI PUNTUALI

ART. 46. AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO LOCALE DA CONFERMARE

1. Il P.R.G. individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, esistenti che si confermano e di quelle destinate a servizi pubblici aggiuntivi situati nei tessuti urbani di antica origine o di recente formazione.

2. Le tavole del sistema insediativo e produttivo individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello **comprensoriale o** locale da confermare così suddivise:

M	Scuola materna
Se	Scuola elementare
A	Amministrativo (municipio e uffici pubblici in genere)
C	Cultura (centri civici, case della cultura, biblioteche ecc.)
Sp	Spettacolo (cinema, teatro, ecc.)
H	Sanità (poliambulatori, ambulatori medici, ecc.)
As	Assistenza (centri per anziani, edifici per l'assistenza sociale)
Ps	Pubblica sicurezza (P.S., C.C., VV.FF., Protezione Civile)
Me	Mensa
Re	Religiosa

Ca	Attrezzatura servizi civili e amministrative
Ca pr	Attrezzatura servizi civili e amministrative di progetto
Sc	Attrezzatura scolastica e culturale
S	Attrezzatura sportiva all'aperto
T	Attrezzatura tecnologica
Pb	Parco balneare
Vp	Verde pubblico
Va	Verde pubblico attrezzato

3. Le specificazioni indicate nelle cartografie di piano hanno valore di indicazione, è consentita, con deliberazione del Consiglio Comunale, una diversa utilizzazione purchè compresa fra quelle citate al comma precedente, e nel rispetto degli standards urbanistici.

4. Nelle zone per attrezzature pubbliche da confermare sono consentiti ampliamenti di volume per gli edifici esistenti a destinazione pubblica, purchè la costruzione complessiva non superi quella possibile dall'applicazione degli indici e prescrizioni per le aree per nuovi servizi pubblici di cui all'articolo successivo.

ART. 47. AREE PER NUOVI SERVIZI PUBBLICI

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione partecellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale, di nuova formazione.

2. Le tavole del sistema urbanistico individuano con apposita simbologia diverse classi di appartenenza dei servizi pubblici di livello locale da confermare così suddivise:

- attrezzature civili e amministrative: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie e per la pubblica amministrazione, nonché magazzini comunali e caserme dei Vigili del fuoco e magazzini per la Protezione Civile.

- attrezzature religiose: nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto e ricreative;

- attrezzature scolastiche e culturali: nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari dell'obbligo, teatri, sale riunione, musei, biblioteche, impianti sportivi, ecc..

- nelle aree per servizi pubblici localizzate in fregio alla viabilità (sia principale che locale) è altresì ammessa la riorganizzazione degli spazi in funzione della raccolta dei rifiuti urbani (per posizionamento di cassonetti, campane, ecc.) o per la realizzazione di isole ecologiche, nonché per la collocazione di pensiline per la fermata delle autocorriere (servizio trasporti persone extraurbano).

3. In mancanza di specificazione delle destinazioni d'uso, nelle aree per nuovi servizi pubblici l'utilizzazione è libera purché compresa fra quelle citate nel precedente comma.

4. In tali aree il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto con i seguenti indici e prescrizioni, salvo diversa indicazione del cartiglio:

a) rapporto di copertura non maggiore del 50%;

b) altezza dei fabbricati : non superiore a m. 10,50;

c) spazi di parcheggio come disposto dall'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010".

d) lunghezza max dei fronti ml.30.

5. Una percentuale del 20% di area non edificata sarà sistemata a verde.

6. Le aree per nuovi servizi pubblici di cui al presente articolo, sono da considerare di pubblica utilità e soggette pertanto alle leggi in materia.

ART. 48. AREE PER IMPIANTI SPORTIVI

1. Il piano individua in modo specifico sulle tavole del sistema urbanistico alla scala 1:2.000 la localizzazione puntuale degli impianti sportivi esistenti e di progetto, edificabili e non, distinguendo mediante apposito cartiglio.

2. Tali aree sono destinate al soddisfacimento delle esigenze ludico sportive nel significato più ampio di questo termine e verranno attrezzate secondo specifiche esigenze, riscontrate all'interno del comune.

3. In mancanza di apposito cartiglio, non è consentita l'edificazione ad eccezione di piccoli fabbricati legati alla fruizione ed alla manutenzione del verde, dei campi da gioco e delle attrezzature sportive, nonché di spogliatoi e servizi igienici che non superino 500 mc. e con un'altezza max di ml. 4.00.

4. Nelle aree con cartiglio, sono ammesse costruzioni ed impianti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, sale polivalenti, piscine ecc.) secondo le indicazioni del cartiglio. Sono ammesse coperture pneumatiche stagionali le quali non vengono considerate costruzioni e pertanto non soggette agli indici urbanistici ed edilizi di cui all'art 15.

ART. 49. VERDE PUBBLICO

1. Il piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare nel tessuto urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico. Tali aree sono classificate come VERDE ATTREZZATO.

ART. 50. VERDE ATTREZZATO

1. Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con zone attrezzate per il gioco lo svago e lo sport. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste ciclabili e tutte le attività del tempo libero. In queste aree è ammessa la costruzione, per una sola volta, di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi igienici per un volume utile (Vu) non superiore a 200 mc. per un H max di ml. 4,00. E' altresì consentita, **nel rispetto dell'art.12 del D.Lgs. 422004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dell'art.11 e del combinato art.50 del citato Codice**, la valorizzazione dei manufatti storico-culturali quali fontane, edicole votive, pavimentazioni, muri a secco, steccati, e memorie della tradizione locale.

ART. 51. PARCO BALNEARE

1. Il PRG individua con apposita grafia, sulla cartografia del sistema insediativo, l'area destinata a parco balneare, per la fruizione turistica del Lago di Lases. In tale zona è evidenziato, con apposito simbolo grafico, il trampolino per i tuffi che va considerato come impianto sportivo esistente. E' esclusa qualsiasi altro tipo di edificazione.

ART. 52. INTERVENTI PUNTUALI

1. All'interno degli abitati, centri storici compresi, e delle loro previste espansioni, il P.R.G. oltre alle aree per nuovi servizi pubblici, indica con apposita simbologia una serie di interventi

puntuali comprendenti opere di interesse pubblico incidenti su aree, atte ad elevare il tono dell'ambiente fisico circostante e/o ad incrementare il livello di vita associata.

Detti interventi puntuali riguardano:

ART. 52. a) PIAZZA DA SISTEMARE E VALORIZZARE

1. Si tratta della sistemazione e valorizzazione di piazze esistenti da attrezzare mediante la creazione di aree di sosta e di ricreazione, con fontane e panchine, pavimentazione stradali, riordino della circolazione (veicolare, pedonale e ciclabile) e delle aree di parcheggio, illuminazione, piantumazioni arboree ecc.

2. Qualora si intervenga con opere sulla viabilità storica, bisogna procedere alla verifica dell'interesse culturale, anteriormente o contestualmente alla progettazione, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 422004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e dell'art.11 e del combinato art.50 del citato Codice.

ART. 52. b) PIAZZA DI PROGETTO

1. Si tratta della formazione di nuove piazze da creare nei modi e nei metodi di cui al comma precedente e secondo le seguenti indicazioni:

- 1) la valorizzazione di assi forti commerciali da creare ex novo;
- 2) la realizzazione di parcheggi in superficie o sotterranei ai bordi o all'interno della nuova piazza da creare;
- 3) introduzione facoltativa di masse arboree compatte o di filari alberati all'interno o ai margini della piazza a fini paesaggistici;
- 4) operazioni di ritocco alla viabilità esistente in connessione con la piazza da creare.

ART. 52.c) CINTURAZIONE ARBOREA

1. Si tratta della realizzazione di filari alberati all'interno o all'esterno degli abitati a fini paesaggistici, in modo da creare una quinta verde. La cinturazione arborea dovrà essere realizzata utilizzando essenze indigene di tradizione locale o naturalizzate da lungo tempo nel paesaggio locale secondo le caratteristiche climatiche e pedologiche.

ART. 52. d) PUNTI DI VISTA E PANORAMICI

1. Si tratta della realizzazione o valorizzazione di punti di vista e sosta panoramici, da attrezzare con panchine o altri elementi di arredo con la messa a dimora di masse arboree compatte o di filari alberati, per la fruizione pubblica dell'area e il godimento visivo delle bellezze naturali. Tutti gli interventi puntuali di cui al presente articolo, costituiscono interventi di interesse pub-

blico da realizzare su aree pubbliche o da acquisire a pubblico demanio e da finanziare con risorse pubbliche, ma senza escludere il concorso di risorse private.

La progettazione degli interventi puntuali è a carico dell'ente locale e la precisazione delle aree, se indicate simbolicamente dal piano, avviene in sede di piano esecutivo o di progetto dell'opera.

ART. 53. AREA CIMITERIALE

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero, e servizi connessi con la sepoltura.

2. L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle Leggi Sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 235 e L.P. 3.2.1983 n. 2.

3. L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di piano, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreché quest'ultime vengano ampliate contestualmente.

4. L'ampliamento delle aree cimiteriali dovrà avvenire in sintonia con le disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 54. FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale ridotte al minimo previsto dalla normativa vigente. L'applicabilità di tale distanza di rispetto cimiteriale è possibile solo con l'approvazione, da parte dell'autorità competente, della delibera comunale di variazione della fascia medesima.

2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale è consentita la realizzazione di servizi e strutture connessi con l'attività cimiteriale, secondo la disciplina prevista all'art. 66 della L.P. 1/2008. Gli edifici esistenti all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, possono essere ricostruiti e ristrutturati, ed eventualmente ampliati nella misura massima del 20% del Volume fuori terra, nel rispetto delle destinazioni urbanistiche di zona e senza che ciò comporti alcun avvicinamento della costruzione al cimitero. Per quanto riguarda gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale che fanno parte dell'insediamento storico, si fa riferimento all'art.66 della L.1/2008, l'eventuale ampliamento volumetrico è attuabile solo se espressamente previsto dalla specifica schedatura. Per la realizzazione di opere pubbliche e/o interventi di interesse pubblico, valgono le disposizioni della d.G.P. 3 settembre 2010, n.2023, Allegato 4. In particolare nella fascia compresa fra 25 e 50 metri, sono consentiti:

1. nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio nonché ampliamenti di quelle esistenti;
2. parcheggi privati, anche interrati, e relativi accessi;
3. attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
4. parchi, giardini, serre, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio di edifici esistenti.

Capitolo terzo

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 55. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO DI INTERESSE LOCALE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia in scala 1:2.000 le zone produttive del settore secondario di interesse locale destinate alle seguenti attività:

- a) produzione industriale e artigianale di beni;
- b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agro-alimentari e forestali;
- c) stoccaggio e manipolazione di materiali energetici;
- d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni ed i trasporti;
- e) deposito, magazzinaggio e vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni;
- f) impianti e attività di gestione dei rifiuti compatibili con la destinazione produttiva delle aree ai sensi delle disposizioni provinciali in materia nonché con le altre attività ammesse nelle aree produttive, ad esclusione di frantoi;
- g) lavorazione del porfido (solo nelle zone produttive non soggette alle limitazioni di cui al successivo art. 57) **ammessa nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 11 dell'art.33 delle Norme di attuazione del PUP;**
- h) impianti e depositi per l'autotrasporto.

2. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività commerciali secondo le indicazioni dell'art.81 del Titolo VI delle presenti norme.

3. Non sono consentiti, nelle zone per attività produttive del settore secondario, insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, ad eccezione di una sola unità residenziale per il custode o il titolare dell'azienda, per ciascun impianto o laboratorio, non eccedente i 400 mc. netti, e non potrà superare il 30% del volume urbanistico complessivo.

In sintonia con l'art. 38 "Casi e condizioni per l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), Capo X "Disposizioni particolari in materia di aree produttive", l'eventuale realizzazione di una ulteriore unità abitativa, oltre alla prima, nelle aree produttive del settore secondario al fine di garantire la continuità gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali, ai sensi dell'articolo 104, comma 6, della legge urbanistica provinciale, può essere ammessa nel limite di ulteriori 400 metri cubi massimi, sempre che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) il soggetto che richiede la seconda abitazione nell'ambito dell'insediamento produttivo deve essere parente entro il secondo grado o affine entro il primo grado del titolare dell'impresa nonché cointestatario della stessa e deve svolgere al suo interno la propria attività principale da almeno tre anni;
- b) al momento della richiesta della concessione edilizia il soggetto richiedente o il coniuge non devono essere titolari, esclusivi o in comunione, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su altro alloggio idoneo nel territorio del comune interessato o dei comuni limitrofi.

La realizzazione dell'ulteriore alloggio deve in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:

- a) l'intervento deve assicurare il mantenimento della prevalenza del volume destinato all'attività produttiva rispetto a quello complessivamente destinato a residenza;

- b) l'intervento non deve pregiudicare la funzionalità dell'azienda produttiva;
- c) la parte produttiva e quella residenziale si devono configurare, sotto il profilo tipologico, in modo unitario rispetto a ciascun insediamento.

La destinazione dei volumi destinati ad alloggio non può essere variata se non per funzioni produttive o di servizio alla produzione.

4. Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n° 1-41/Legisl.) e s.m.i.. Gli interventi edilizi sono subordinati alla presentazione della valutazione previsionale dell'impatto acustico ai sensi dell'art. 3 della legge quadro n. 447/95 e la realizzazione delle opere di mitigazione acustica eventualmente necessarie per assicurare i valori limite previsti nei confronti dei ricettori esposti è a carico del titolare della concessione edilizia o della attivazione di una SCIA.

5. All'interno delle aree produttive del settore secondario deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dall'Allegato 3 alla DGP n. 2023 del 3 settembre 2010 "Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale e del Piano urbanistico provinciale in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, ecc."

6. In tali aree il P.R.G. si attua normalmente attraverso piani esecutivi di grado subordinato che dovranno attenersi alle prescrizioni specifiche in cartiglio.

7. Nelle aree produttive esistenti o di completamento, è previsto l'intervento edilizio diretto.

8. In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

- a) lotto minimo: 1000 mq.;
- b) altezza max del fabbricato: 8,5 ml.;
- c) rapporto max di copertura: 50%;
- d) tipologia: tradizionale (**A**) o a capannone (**B**) secondo la tipologia prevalente della zona;
- e) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.

9. Le aree produttive del settore secondario evidenziate sulla cartografia in scala 1:2.000 assieme all'apposito simbolo grafico della **cinturazione arborea**, dovranno essere opportunamente schermate da barriere vegetali (essenze indigene di tradizione locale ad alto o medio fusto) aventi la funzione di mitigazione estetica di separazione tra le zone produttive e la viabilità, ed essere dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri e dei rumori. La cinturazione arborea dovrà essere collocata in corrispondenza delle aree indicate in cartografia, principalmente con lo scopo di creare una barriera con valenza paesistico ambientale rispetto alle strade principali con traffico veicolare, ai percorsi pedonali, agli abitati, alle aree di interesse e di uso pubblico e ai siti di importanza naturalistica.

All'interno delle aree produttive evidenziate sulla cartografia di PRG assieme all'apposito simbolo grafico della cinturazione arborea fino alla avvenuta piantumazione e sistemazione delle suddette barriere vegetali, l'attività andrà limitata al solo deposito e alla selezione dei materiali trattati, e non alla loro lavorazione qualora ammessa.

La cinturazione arborea è sempre richiesta per assicurare la mitigazione degli impatti delle zone di deposito e lavorazione del materiale estrattivo rispetto alla viabilità principale e agli

insediamenti. Il Comune, in sede di rilascio dei titoli edilizi deve assicurare questo obbligo, indipendentemente dalla previsione di fronte alberato sulla cartografia di piano.

Nell'eventualità che la cinturazione arborea coincida con la previsione urbanistica di percorsi pedonali o ciclo-pedonali, essa potrà essere ridotta a semplice recinzione per permettere il loro passaggio.

10. Al fine di evitare l'inquinamento di sorgenti e falde, i piazzali di lavorazione del porfido dovranno essere pavimentati in conglomerato bituminoso e l'acqua di superficie dovrà essere convogliata in apposita fognatura. Gli interventi riguardanti la dispersione degli scarichi in suolo, ad eccezione delle acque bianche non inquinate, lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose, la realizzazione di depositi di combustibili liquidi sono subordinati alle prescrizioni contenute in una specifica relazione idrogeologica redatta da un geologo abilitato.

Ogni previsione insediativa è subordinata al rispetto dei contenuti della Carta delle risorse idriche provinciale.

11. Nell'area produttiva del settore secondario di interesse locale localizzata a nord-est della località Palusane (in fregio alla Strada Provinciale n° 71) contrassegnata dal **riferimento normativo n.1**, al presente comma 11., il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione è subordinato alla realizzazione preventiva delle opere di difesa dai possibili fenomeni di crollo roccioso da erigersi a monte del sito, come stabilito nella specifica Relazione geologica allegata alla Variante 2011 zone produttive. Tali opere dovranno essere oggetto di specifica progettazione concordata con il Servizio Geologico provinciale.

ART. 56. AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO E COMMERCIALI DI INTERESSE LOCALE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree produttive del settore secondario e commerciali di interesse locale.

2. In tali aree il P.R.G. si attua normalmente attraverso piani esecutivi di grado subordinato che dovranno attenersi alle prescrizioni specifiche in cartiglio.

3. Nelle aree produttive esistenti o di completamento, è previsto l'intervento edilizio diretto.

4. Le aree produttive e commerciali di interesse locale hanno carattere multifunzionale e le relative attività commerciali sono regolate dal successivo articolo 81 che ammette l'insediamento di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

5. In assenza di indicazioni specifiche in cartiglio l'intervento edilizio diretto si attua nel rispetto dei seguenti indici:

- a) lotto minimo: 1000 mq.;
- b) altezza max del fabbricato: 9,00 ml.;
- c) rapporto max di copertura: 50%;
- d) tipologia: **tradizionale o a capannone** secondo la tipologia prevalente della zona;
- e) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.

6. Il **20%** della superficie non edificata dovrà essere adibita a verde, sistemata con piantumazioni arboree di essenze locali.

7. All'interno delle aree produttive del settore secondario e commerciali di interesse locale deve essere garantita una superficie destinata a parcheggio, come disposto dall'Allegato 3 alla DGP n. 2023 del 3 settembre 2010 "Disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale e del Piano urbanistico provinciale in materia di metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, distanze, spazi di parcheggio, fasce di rispetto cimiteriale, ecc."

8. Nell'area produttiva del settore secondario e commerciale di interesse locale, localizzata a nord della "Valle Scura" (in fregio alla Strada Provinciale n°71) e contrassegnata dal **riferimento normativo n.2 al presente comma 8.**, il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione è subordinato alla verifica preventiva del rischio idrogeologico in rapporto al sistema di raccolta e smaltimento delle acque nere e di quelle dei piazzali.

9. L'area produttiva del settore secondario e commerciale di interesse locale situata in località Palusana e soggetta al nuovo piano di lottizzazione **PL3**, è vincolata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (viabilità di accesso e parcheggi pubblici), previste nell'originario PdL (ed elencate nella convenzione a suo tempo allegata al progetto approvato dal Consiglio comunale di Lona Lases con Delibera n. 8 di data 28 gennaio 1993) ma non ancora realizzate.

Per le eventuali costruzioni dovranno essere rispettati i seguenti indici riportati in cartiglio:

- a) lotto minimo: 1500 mq.;
- b) altezza max del fabbricato: 9,00 ml.;
- c) rapporto max di copertura: 50%;
- d) tipologia: **a capannone**;
- e) attività nociva vietata: lavorazioni chimiche.


I contenuti e le modalità di progettazione, il nuovo convenzionamento, l'approvazione e l'esecuzione del nuovo PL3 sono quelli contemplati dalla LP n. 1/2008 e dal DPGP n.18-50/Leg dd. 13/07/2010.


Fintanto che il nuovo PL3 non sarà approvato, nel perimetro riportato nella tavola 2 del PRG sono consentiti solo gli interventi edilizi di conservazione degli immobili eventualmente esistenti ed è vietato modificare le attuali configurazioni dei suoli e la consistenza del patrimonio arboreo, nonché eseguire nuovi impianti e/o infrastrutture. In seguito alla approvazione, non sono ammessi interventi diversi da quelli previsti dal progetto del piano di lottizzazione approvato.

ART. 57. PRESCRIZIONI SPECIFICHE IN CARTIGLIO PER LE AREE PRODUTTIVE

1. Le aree produttive e le aree produttive e commerciali di interesse locale di cui ai precedenti articoli 55 e 56, contengono, riportate nel cartiglio, specifiche prescrizioni edilizie relative a:

- a) lotto minimo;
- b) altezza massima del fabbricato;
- c) rapporto massimo di copertura;
- d) tipologia tradizionale o a capannone (**A** o **B**);
- e) attività nociva vietata:

- se questo simbolo  è presente, in tale aree produttive (art. 55) e produttive e commerciali di interesse locale (art. 56) sono vietate attività nocive o moleste, per la presenza in prossimità di edifici o funzioni residenziali. Si intendono vietate le seguenti attività:
 - lavorazione del porfido;

- lavorazioni chimiche;
- segherie industriali;
- le attività classificate "a rischio" secondo il Regio Decreto 27.07.1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie e il DM 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi Sanitarie", e il d.lgs. 334/99 e s.m. per quanto riguarda le attività a rischio di incidente rilevante.
- se questo simbolo  è presente, in tali aree produttive è ammesso lo stoccaggio e la lavorazione del porfido, con l'esclusione della sola attività di segagione di materiali lapidei. Sono altresì vietate le seguenti attività:
 - lavorazioni chimiche;
 - segherie industriali;
 - le attività classificate "a rischio" secondo il Regio Decreto 27.07.1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie e il DM 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi Sanitarie", e il d.lgs. 334/99 e s.m. per quanto riguarda le attività a rischio di incidente rilevante.

Capitolo quarto

PRESCRIZIONI PER IL TERRITORIO EXTRAURBANO

ART. 58. AREE A BOSCO

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Le aree a bosco sono riportate sulle tavole di PRG sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione.
3. I perimetri delle aree a bosco riportati sulle cartografie di PRG, possono essere aggiornati in relazione alla accertata alterazione dello stato di fatto, purchè le modificazioni non pregiudichino i contenuti sostanziali dei piani forestali e montani, in osservanza dei criteri e delle definizioni contenute nella normativa di settore.
4. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'art. 38 delle Norme di attuazione del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono Invarianti del PUP.
5. Il PRG definisce le regole per un razionale utilizzo del patrimonio edilizio tradizionale esistente ai sensi dell'art. 61 della legge urbanistica provinciale.

ART. 59. AREE A PRATI E PASCOLI

1. Sono aree a prato e a pascolo quelle da destinare o riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a prato e pascolo possono essere ammessi esclusivamente interventi edilizi ed urbanistici finalizzati alla realizzazione e alla ristrutturazione di manufatti destinati ad attività zootecniche ed all'alloggio degli addetti ovvero di strutture e infrastrutture per la prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.
3. E' altresì consentita la destinazione d'uso agrituristica.
4. Il PRG si attua tramite intervento diretto nel rispetto dei seguenti vincoli e prescrizioni:

- volume max 1500 mc.;
- distanze fabbricati destinati ad uso produttivo (vedere art.17c);
- distanza fabbricati ad uso non produttivo ad esclusione dell'edificio degli addetti 100 ml.;
- h max 8 ml.;
- indice di fabbricabilità 0,1 mc/mq.;
- lotto minimo interessato dall'intervento edilizio mq. 5.000;
- la superficie aziendale in accorpamento non sia inferiore a complessivi 10.000 mq. ubicati nel territorio comunale.

5. In tali zone oltre a quanto previsto precedentemente sono consentiti i seguenti interventi edilizi diretti, nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni vigenti:

a) miglioramento e risistemazione delle strade di accesso ai pascoli e alle attrezzature ad esse connesse con sezione non superiore a ml. 3,00;

b) opere di disboscamento delle superfici utilizzabili a pascolo o a prato, di bonifica fondiaria, di approvvigionamento idrico, previo parere favorevole dei Servizi Forestali;

c) opere di miglioria e risanamento degli edifici esistenti e loro ampliamento in ragione del 20% del loro Vu, solo nel caso che questi siano destinati a scopi produttivi e agroturistici, alla residenza temporanea degli addetti.

6. Gli edifici possono anche svolgere funzioni di rifugio e di posti di ristoro nel caso in cui ad esse non venga destinato un Vu superiore al 20% dell'intero edificio e comunque non superiore a mc. 400 e saranno realizzati secondo la tipologia, la tecnica costruttiva e materiali locali.

7. Nelle aree a prati e pascoli ricadenti nelle aree di protezione dei laghi gli edifici esistenti potranno essere ampliati nella misura massima del 20% del Vu. per motivi di ordine funzionale, l'ampliamento stesso non dovrà comportare un avvicinamento della costruzione alla riva del lago. E' esclusa qualsiasi nuova costruzione .

ART. 60. AREE IMPRODUTTIVE AREE A ELEVATA INTEGRITA'

1. Sono aree improduttive ad elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili.

2. Le aree improduttive ad elevata integrità sono indicate con apposita simbologia, nella cartografia del Piano.

3. Nelle aree **improduttive ad elevata integrità** può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere e infrastrutture di interesse generale.
4. Per le zone **improduttive ad elevata integrità** site ad una altitudine superiore ai 1.600 m. s.l.m. oltre agli interventi precedenti, può essere prevista la realizzazione di rifugi alpini per i quali è stabilito il volume massimo di mc. 1000.
5. Per gli edifici esistenti, restando escluso il mutamento della destinazione d'uso, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di risanamento statico, senza alterazione di volume.

ART. 60bis. AREE AGRICOLE E AREE AGRICOLE DI PREGIO DEL PUP

1. La cartografia di PRG individua con apposita grafia sia le aree agricole di pregio del PUP che le aree agricole di interesse locale e le altre aree agricole previste dal PUP, di cui all'art.37 delle Norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale.

ART. 61. AREE AGRICOLE DI PREGIO

1. Sono aree agricole di pregio quelle caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da rilievo paesaggistico e individuate cartograficamente dal PUP 2008, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Le aree agricole di pregio sono riportate sulle tavole urbanistiche di P.R.G. con apposita grafia.
2. Esse sono destinate alla produzione agricola e alla normale coltivazione del fondo, con l'esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti ed infrastrutture ai sensi dei commi 3,4 e 5 dell'articolo 37 e dell'art. 38 delle Norme di Attuazione del PUP 2008 se, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio. E' ammesso l'insediamento di attività zootecniche per allontanarle dai centri abitati per ragioni igienico sanitarie.
3. Sono aree destinate alla produzione agricola in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività, una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione.
4. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico.
5. Gli edifici esistenti in area agricola di pregio alla data di entrata in vigore del PUP 1987 a destinazione diversa da quella agricola, possono essere ampliati al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della L.P. 1/2008, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli

interventi di recupero previsti dall'articolo 99 della L.P. 1/2008, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

- a) per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc; alternativamente, se più favorevole, è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% della volumetria esistente alla data di entrata in vigore del P.R.G. di data 09.09.1992. L'ampliamento nel limite sopra descritto può essere realizzato in più fasi successive.
- b) La destinazione d'uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d'uso preesistenti.

Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

6. Gli edifici rurali e produttivi esistenti, dismessi anche parzialmente alla data di entrata in vigore della L.P. 1 /2008 (di volume superiore ai 1000 mc.), e non più utilizzati ai fini agricoli quali costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale, allevamenti industriali e similari, situati in aree agricole di pregio possono essere oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99 della L.P.1/ 2008 fino alla lettera e), di realizzazione di manufatti pertinenziali e di limitati ampliamenti pari al 5% del Volume Utile per garantirne la funzionalità, o ripristinati al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito.

In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino un aumento di volume superiore a quanto sopra citato. Tali interventi sono volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

Diversamente non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

67. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti commi 5 e 6, per edificio si intende soltanto quell'immobile che abbia caratteristiche di solidità, stabilità e durata in relazione ai materiali impiegati nella costruzione. Non sono considerati edifici i manufatti che abbiano caratteristiche di precarietà quali baracche tettoie e simili. All'interno della stessa azienda agricola nuovi volumi edilizi a carattere produttivo, saranno autorizzati solo previo recupero dei volumi esistenti, non è ammessa la costruzione di nuovi volumi a qualsiasi destinazione qualora sia stato utilizzato il disposto dell'art. 61 comma 65 per la trasformazione di edifici esistenti o parti di essi da produttivi in residenziali.

78. In queste aree sono ammesse esclusivamente attrezzature necessarie alle attività di cui sopra e precisamente:

- a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare;
- b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essicatori;
- c) abitazioni per il conduttore;
- d) attività agrituristiche;
- e) serre come specificato all'art. 20.

89. I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e), devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima. Il rilascio delle concessioni edilizie concernenti la realizzazione delle opere di cui al precedente comma, lettera c) è previsto con carattere di eccezionalità e nei casi di stretta connessione e inderogabile esigenza rispetto ai manufatti di cui alle lettere a) e b) e d) ed è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione secondo criteri e modalità stabiliti con specifiche disposizioni di settore.

L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, e comunque purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a **sei anni**, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla specifica deliberazione della Giunta provinciale;
- 2) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- 3) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
- 4) i requisiti del punto 1), la localizzazione idonea ai sensi del punto 3), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica;
- 5) **il vincolo urbanistico per l'attività agrituristica è trentennale; non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici destinati allo svolgimento di attività agricola (art.62, comma 4 della L.P. 1/2008);**
- 6) in ordine all'edificazione di nuovi fabbricati ad uso agrituristico, il volume massimo realizzabile fuori terra per singola impresa e per una sola volta, non può superare i 1200 mc.;

910. Qualora l'imprenditore agricolo intenda costruire nuovi volumi edilizi a carattere agricolo nelle aree specificatamente destinate all'agricoltura dal P.R.G. con esclusione delle aree boschive, aree a prati e pascoli e delle aree improduttive, la densità fondiaria può essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o utilizzabili, purché ricadenti in ambito comunale o di comuni confinanti. Qualora siano utilizzate anche aree ricadenti in un comune confinante interessato, la densità fondiaria è calcolata in base all'indice edilizio stabilito dal rispettivo piano regolatore generale ed il sindaco competente, prima di rilasciare la concessione edilizia, deve acquisire il nulla osta dei comuni confinanti.

Il Comune tiene ed aggiorna un registro delle aree delle quali è stata utilizzata la densità fondiaria con allegati i relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli interessati alla costruzione.

Agli immobili realizzati ai sensi del primo comma dell'art. 61.**98**, non può essere mutata la destinazione d'uso. Il vincolo è annotato nel libro fondiario a cura del Comune e a spese del concessionario.

1011. L'imprenditore agricolo che intenda costruire nuovi volumi edilizi a carattere agricolo come previsto dal comma precedente, in riferimento alle superfici aziendali accorpate, l'indice fondiario massimo consentito è pari a 0,13 mc/mq. così ripartito:

- 0,10 mc/mq. per le parti legate alle attività produttive;

- 0,03 mc./mq. per le parti destinate ad abitazione.

1112. Dimensione minima del lotto facente corpo unico: mq. 5.000;

1213. Il volume massimo consentito per attività produttive, compreso l'interrato, è di mc. 1200, quello per abitazione mc. 400. Il volume utile destinato ad uso abitativo non può in ogni caso essere superiore al 60% della parte di volume utile dell'edificio destinata ad attività produttive. Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico (solo per allevamenti di bovini, ovini e caprini) e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo, il volume massimo viene elevato a 2.500 mc e l'indice fondiario per le attività produttive è elevato a 0,20 mc/mq.

1314. L'altezza massima consentita è di m.9,0. Rapporto di copertura massimo 50%.

1415. La sussistenza delle condizioni richieste per la realizzazione dei nuovi interventi edilizi ammessi è accertata dall'organo della Provincia di cui alla lettera d) del 5 comma dell'articolo 37 delle Norme di Attuazione del PUP secondo quanto stabilito dalla Legge urbanistica 1/2008 all'articolo 62.

1516. E' ammessa la costruzione di piccoli edifici rustici per il ricovero del fieno, della legna e degli attrezzi agricoli, tutti realizzati con materiali tradizionali in aderenza all'edificio principale o rispettando le distanze dai confini, rispettando altresì l'indice territoriale di 0,01 mc/mq., fino ad un limite massimo di volumetria di mc. 60, esclusivamente realizzati con materiali tradizionali. La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato, secondo le indicazioni del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari". del comma 8 dell'art.62 "Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura" della L.P.1/2008.

1617. E' ammessa la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo le indicazioni del Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2010, n.8-40/Leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari"., nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'edificazione è destinata al deposito di attrezzature e materiali per attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo;
- b) il manufatto è realizzato sul fondo coltivato direttamente dal richiedente;
- c) le colture sono in atto e razionalmente esercitate secondo le normali tecniche agronomiche e di manutenzione ambientale;
- d) per la realizzazione di depositi è richiesta la proprietà di un lotto minimo accorpato nel quale realizzare l'intervento non inferiore a 1.000 metri quadrati, per lotti destinati a colture orticole, frutticole e viticole, e a 5.000 metri quadrati per lotti destinati a seminativo o a prato. Nel caso di ordinamenti misti la superficie minima è calcolata applicando la seguente formula: $(SA/1000 + SB/5000) > 1$, dove SA è la superficie destinata a colture orticole, frutticole e viticole e SB la superficie destinata a seminativo o a prato;
- e) è ammessa la realizzazione di piccole strutture di allevamento dotate di presidi per la razionale gestione dei reflui zootecnici, se necessario per il tipo di allevamento, purché siano funzionali al mantenimento ambientale e alla coltivazione del fondo nonché alle esigenze delle specie allevate. È in ogni caso garantito un carico massimo di 2 unità di bestiame

adulto (UBA) per ettaro ed una consistenza minima di 1 UBA. La realizzazione dei manufatti di cui al presente comma non è ammessa nelle aree a pascolo.

f) Il rispetto delle condizioni è dichiarato dall'interessato nella domanda. La relazione tecnica allegata al progetto evidenzia in modo chiaro il rapporto funzionale l'edificazione e le attività di manutenzione ambientale o di coltivazione del fondo, anche dal punto di vista delle scelte dimensionali, le superfici interessate ed il relativo titolo di possesso, nonché le dotazioni di attrezzature e macchinari. La superficie coperta massima dei manufatti è di 12 metri quadrati ed il volume massimo 30 metri cubi, comprese le eventuali parti realizzate in interrato. Nel solo caso di ricoveri per bovini, equini e ovicaprini il limite della superficie coperta è elevato a 35 metri quadrati e quello volumetrico a 100 metri cubi, al netto delle eventuali concimaie.

g) I manufatti sono realizzati mediante l'utilizzo di materiali e nel rispetto delle tipologie edilizie previsti dalla tradizione locale, in relazione alla funzione, alla localizzazione, ai caratteri costruttivi. La destinazione d'uso dei manufatti non può essere mutata. La realizzazione dei manufatti è annotata dal comune nel registro degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura, di cui all'articolo 62, comma 4, della legge urbanistica provinciale, con l'indicazione delle particelle fondiarie dichiarate per il calcolo delle superfici minime richieste dal comma l, lettere b) ed c).

ART. 62. AREE AGRICOLE

1. Le aree agricole corrispondono a quelle **non di pregio**, come individuate dal PUP 2008 e come individuate dal PRG, aree che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio del PUP.

La presente norma sulle aree agricole disciplina anche le aree non comprese nelle aree agricole previste dal PUP 2008, esterne al perimetro delle aree agricole del PUP, ma previste direttamente dallo strumento comunale e denominate **aree agricole di interesse locale**.

2. Nelle zone agricole, corrispondenti a quelle indicate nella cartografia del sistema insediativo e strutturale del PUP 2008, non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso ad esclusione di quanto successivamente specificato.

3. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture. Previo parere favorevole dell'organo provinciale previsto dalla L.P. 1/2008, sono ammessi, inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili.

Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale. **In tal senso sono ammessi:**

a) costruzioni di ricovero per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essiccatoi, fienili, con un Vu in nessun caso superiore a 200 mc realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;

b) costruzione di tettoie in legno per una superficie di copertura massima di 25 mq e con altezza massima di 3,5 ml realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali; pertinentziali degli edifici esistenti;

c) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi;

d) costruzione di serre come previsto e normato dall'art. 20;

e) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc. residenziali in coerenza con la Carta del Paesaggio e nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia;

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a) e b) nel caso siano iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I^A o II^A dovranno avere un lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere, di 1.500 mq.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alla lettera c), devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I^A o II^A.

Oltre agli impianti e alle strutture di cui sopra, nelle aree agricole sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi, in coerenza con la carta del paesaggio del PUP:

a) fabbricati a uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle norme provinciali vigenti;
- 2) carattere di eccezionalità e soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi aziendali di cui al comma 3;
- 3) funzionalità alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda agricola;
- 4) previa autorizzazione da rilasciare secondo criteri, modalità e procedimenti fissati con deliberazione della Giunta provinciale;

b) realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.

4. Gli edifici esistenti, a destinazione diversa da quella agricola, alla data di approvazione del PUP 1987, possono essere ampliati al fine esclusivo di garantirne la funzionalità, o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore della L.P. 1/2008, nonché le costruzioni destinate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli su scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto degli interventi di recupero previsti dall'articolo 99 della L.P. 1/2008, di realizzazione di manufatti di natura pertinentziale e di limitati ampliamenti per garantirne la funzionalità, nei seguenti limiti:

a) per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 200 mc;

b) alternativamente, se più favorevole, è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente. L'ampliamento nel limite sopra descritto può essere realizzato in più fasi successive;

Altezza (H) massima del fabbricato:

- ml. 7,5 complessiva;
- laterale in aderenza uguale alla presistenza.

La destinazione d'uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d'uso preesistenti.

Nel caso di più edifici contigui l'aumento volumetrico corrispondente alla somma di quello relativo a ciascun edificio può essere utilizzato in modo indipendente dalle singole costruzioni, sulla base di un piano attuativo di recupero organico del compendio edilizio.

5. Gli edifici rurali e produttivi esistenti (di volume superiore ai 1.000 mc o parte di essi), dimessi all'entrata in vigore della L.P. n. 1/2008 non più utilizzati ai fini agricoli situati in area agricola possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito.

In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli-produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto.

Gli edifici esistenti all'entrata in vigore della L.P. 1/2008, aventi destinazione diversa da quella agricola o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di ampliamenti limitati al 20% del volume urbanistico per garantirne la funzionalità ai sensi delle disposizioni in materia della legge urbanistica. **Comma abrogato.**

6. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione **prevista dalla lettera a) del comma 4, n. 395 dd. 26 febbraio 2010**, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere l'attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a **sei anni**, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione **prevista dalla lettera a) del comma 4 della Giunta provinciale n.395/2010**;
- b) non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o dalla residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale;
- d) i requisiti della lettera a), la localizzazione idonea ai sensi della lettera c), la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate da un organo della Provincia, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica.
- e) **il vincolo urbanistico per l'attività agrituristica è trentennale; non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici destinati allo svolgimento di attività agricola (art.62, comma 4 della L.P. 1/2008);**

In ordine all'edificazione di nuovi fabbricati ad uso agrituristico, il volume massimo realizzabile fuori terra per singola impresa e per una sola volta, non può superare i 1200 mc.

7. Nell'area agricola di interesse locale situata in località Sotto Lona, evidenziata in cartografia con il simbolo grafico dell'asterisco, è vietata la realizzazione di nuove volumetrie in quanto la zona è esposta a crolli rocciosi.

8. Nell'area agricola di interesse locale situata in località Castelleri di Lona, evidenziata in cartografia con il simbolo grafico dell'asterisco, le eventuali realizzazioni di nuove volumetrie sono subordinate ai risultati di una specifica analisi sulla pericolosità da crolli rocciosi e sulle eventuali opere o interventi di messa in sicurezza.

Art. 63. UTILIZZO DELLE SOSTANZE MINERALI

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia sulla cartografia urbanistica in scala 1:2.880, le aree per attività estrattiva previste dal Piano di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'art.3 della L.P. n.7 dd. 4.10.2006 "Disciplina dell'attività di cava", nonché le aree di bonifica prioritaria.

Art. 64. AREA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA DEL PORFIDO PREVISTA DAL PIANO PROVINCIALE DI UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI

1. Comprende le zone perimetrate dal Piano di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'art.3 della L.P. 4 ottobre 2006 n° 7.

2. In tali zone è consentita solo la realizzazione di opere previste nel Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'art.3 della L.P. 4 ottobre 2006 n° 7, nonché la realizzazione di servizi igienici-sanitari, ripari per mezzi meccanici utilizzati per le attività estrattive e le reti tecnologiche. E' vietata la realizzazione o l'installazione di qualsiasi altro tipo di edificio anche precario.

~~Art. 65. AREE PER DISCARICA~~

Articolo stralciato nell'ambito dell'Adeguamento del PRG al Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali, pubblicato sul **Bollettino Ufficiale n.12 /I-II del 23/03/2010, pag.115.**

~~Art. 66. AREE PER LAVORAZIONE~~

Articolo stralciato nell'ambito dell'Adeguamento del PRG al Piano Provinciale di Utilizzazione delle sostanze minerali, pubblicato sul **Bollettino Ufficiale n.12 /I-II del 23/03/2010, pag.115.**

Art. 67. AREE DI BONIFICA PRIORITARIA

1. Si tratta in genere di aree degradate dall'attività mineraria: in tali zone, il P.R.G. si attua attraverso specifici progetti di recupero ambientale.

2. Tali progetti indicheranno gli interventi diretti al recupero delle aree degradate comprese nei perimetri e alla loro integrazione nel contesto ambientale, paesistico e funzionale del territorio.

3. In queste aree una volta recuperate, sono ammessi interventi finalizzati solo alla coltivazione agricola o boschiva delle stesse.

ART. 68. AREE PER IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Sono aree destinate ad attrezzature ed impianti del tipo tecnologico e sono suddivise in: energia (centrali idroelettriche, condotte forzate, trasporto energia elettrica, cabine di trasformazione, ecc.), impianti di igiene ambientale quali depuratori, discariche controllate, discariche di inerti, centri di rottamazione, centri di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani, serbatoi e corpi idrici, impianti per telecomunicazioni.

2. Nelle aree individuate a energia, discariche controllate e telecomunicazioni valgono le specifiche leggi di settore. Per i depuratori oltre alle specifiche leggi di settore valgono le disposizioni successive.

3. Le distanze dalle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione devono essere conformi alle norme contenute nell'art.59 del Testo unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla circolare Servizio Protezione Ambiente n° 5890/87 dd. 21/9/87. nel "Testo coordinato criteri di delimitazione zone di rispetto depuratori" allegato alla D.G.P. n.850 dd. 28.04.2006 "Criteri per la delimitazione delle zone di rispetto degli impianti di depurazione e definizione dei vincoli di inedificabilità - Art.59 del T.U.L.P.in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Modifica della D.G.P. n.1775 di data 26 agosto 2005".

4. Le fasce di rispetto dagli impianti di depurazione si dividono in due categorie a diverso grado di vincolo:

zona "A" è quella adiacente al depuratore: in essa è esclusa ogni edificazione. E' tuttavia consentita la sola realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, la recinzione e la coltivazione agricola dei terreni;

zona "B" è quella adiacente alla zona "A": è esclusa ogni edificazione ad eccezione dei manufatti rurali a servizio della conduzione del fondo o per la zootecnia, con esclusione comunque delle abitazioni. Gli edifici presenti in tale zona possono essere ampliati per una sola volta, al solo fine di garantire la funzionalità, per un massimo del 15% del volume.

5. Le aree non edificate, nè destinate a parcheggi, saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a colore e/o mimetizzare i manufatti e gli impianti, e l'abbattimento della rumorosità con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee.

6. Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante.

ART. 69. ELETTRODOTTI - METANODOTTI

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano con apposita simbologia la posizione degli elettrodotti di media e alta tensione e dei metanodotti. La costruzione e la progettazione di queste infrastrutture dovranno rispettare le specifiche leggi di settore.

2. Le servitù da elettrodotti e metanodotti sono, di regola, riportate negli atti di vincolo intavolati.

3. La costruzione di nuovi elettrodotti facenti capo al D.P.G.P. 22 novembre 1989 n.13-11 Leg. “Regolamento di esecuzione della L.P. 29 agosto 1988, n.28 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme a tutela dell’ambiente” e s.m., è assoggettata alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed è comunque vietata nelle aree riservate a servizi e attrezzature e in quelle prevalentemente residenziali. Le nuove linee elettriche e quelle realizzate come modifica delle reti esistenti di tensione inferiore a 20.000 volt di norma vanno collocate in condotti sotterranei.

4. Le zone o fasce di rispetto non edificabili attorno agli elettrodotti (proiezione in pianta della fascia e volume tridimensionale entro il quale sono racchiusi i valori di induzione magnetica che superano la soglia di attenzione¹) e le loro possibilità di utilizzo variano in funzione del tipo di impianto e di esercizio che le genera. La loro ampiezza è fornita dalla società (proprietario/gestore della linea) titolare dell’esercizio e sono calcolate in applicazione delle disposizioni normative introdotte dal D.Dirett. del 29 maggio 2008, pubblicato nella Gazz.Uff. 5 luglio 2008 n.156, S.O. “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

¹ Con riferimento al d.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”.

Capitolo quinto

INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO

ART. 70. VIABILITA'

1. Il P.R.G. individua la viabilità in categorie determinate in funzione dei flussi di traffico nonché della situazione orogeografica ed ambientale dei territori attraversati.
2. La cartografia di Piano oltre alla categoria di appartenenza definisce se si tratta di strade esistenti, da potenziare o di progetto.
3. A ciascun tipo di strada è assegnata, una apposita numerazione, la quale porta riferimento alla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995 **modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006** **come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd.04.10.2013**, che ne determinano la larghezza totale della piattaforma stradale ed altre caratteristiche geometriche.
4. Il P.R.G. individua anche, con apposita simbologia, la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria della deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995 **modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006** **come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd. 04.10.2013**, che ne determinano la larghezza totale della piattaforma stradale ed altre caratteristiche geometriche.
5. Per le strade non individuate nella cartografia di Piano si applicano le disposizioni "altre strade" contenute nel citato decreto provinciale.
6. **All'interno delle aree appartenenti al demanio strade è possibile insediare attrezzature e strutture a servizio della viabilità provinciale.**

ART. 71. FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le fasce di rispetto stradali, cimiteriali e dei depuratori.
2. Le fasce di rispetto stradali non possono essere utilizzate per l'edificazione compresa l'edificazione interrata; in tali fasce, nel rispetto di tali norme, sono ammesse le seguenti realizzazioni:
 - a) comma stralciato.
 - b) cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
 - c) reti tecniche di interesse pubblico (fognature, canalizzazioni, pozzi, metanodotti);

d) parcheggi come disposto dall'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010".

3. Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradali è ammessa la ristrutturazione e l'ampliamento, nei limiti e con le modalità consentite dalla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995 **modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006 come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd. 04.10.2013**, che ne determinano la larghezza totale della piattaforma stradale ed altre caratteristiche geometriche., sempre nel rispetto della destinazione urbanistica di zona.

4. Le zone indicate nelle fasce di rispetto possono essere computate ai fini della determinazione della volumetria edificabile e della superficie fondiaria sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue.

5. La distanza delle costruzioni da osservare dalle strade di progetto, e da potenziare sono generalmente indicate graficamente in cartografia, in mancanza di questa indicazione, **all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento**, per le strade di categoria compresa tra la 1^a e la 4^a valgono le larghezze come fissate nella tabella "C" allegata alla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995 **modificata con successive Delibere n. 10778/1998 e n. 1606/2001 e n. 890/2006 come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd. 04.10.2013**. Per le altre strade per il potenziamento valgono le distanze come previste dall'art. 17, ed è fissata in ml. 10 dall'asse della strada per le strade di progetto.

Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento, l'ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale risultano dalla tabella B, allegata alla deliberazione di Giunta Provinciale N° 909 dd. 03.02.1995 come riapprovato con Delibera della G.P.n.890 dd.05.05.2006, e successivamente modificato con D.G.P.n.1427 dd.01.07.2011 e n.2088 dd. 04.10.2013.

6. All'interno delle fasce di rispetto stradale come previste nelle cartografie o come derivanti dalle norme di attuazione, potranno essere realizzati piccoli potenziamenti delle strade stesse e tutte quelle opere e servizi pubblici ad esse attinenti, quali marciapiedi, piccole piazzole R.S.U. e di sosta dei mezzi pubblici, piste ciclabili, aree di sosta e ristoro, canalizzazioni e quanto di pubblica utilità.

7. Qualora vi siano interventi che riguardino strade provinciali e/o statali, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade della Provincia, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti

ART. 72. GALLERIE, PONTI, VIADOTTI, RACCORDI E SVINCOLI STRADALI

1. Il P.R.G. individua cartograficamente oltre alla rete stradale anche gallerie, ponti, viadotti, raccordi e svincoli stradali.

Tali strutture sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto in cui si collocano. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.

ART. 73. PARCHEGGI

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. I parcheggi possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo anche seminterrati o fuoriterza o multipiano. In quest'ultimo caso apposito cartiglio riporta l'altezza massima per gli edifici destinati a parcheggio fuori terra; l'assenza del cartiglio indica il divieto a realizzare parcheggi fuori terra.

Nel caso di parcheggi multipiano interrati o seminterrati potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo parziale del parcheggio da parte di privati.

2. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, purchè le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi.

3. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona si richiamano le disposizioni dell'Allegato 3 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010".

4. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici si dovranno prevedere idonei sistemi controllati per l'allontanamento delle acque meteoriche.

ART. 73bis. PARCHEGGI PRIVATI

1. Il P.R.G. individua con apposita simbologia le aree destinate a parcheggi privati, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. I parcheggi possono essere realizzati a raso o anche seminterrati.

2. L'area da assicurare a parcheggio privato deve essere atta alla sosta duratura di veicoli e distinta dagli spazi di disimpegno e circolazione. Deve essere facilmente accessibile dalla pubblica viabilità e, di norma, deve essere situata entro la superficie fondiaria del lotto.

3. Le dimensioni minime dei parcheggi devono essere di ml. 2.50x5.00.

ART. 74. PERCORSI PEDONALI E CICLOPEDONALI

1. I tracciati dei percorsi pedonali e ciclopeditoni individuati dal P.R.G. hanno valore orientativo e dovranno essere rispettati per il loro andamento generale, ma saranno specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo, in sede di progetto esecutivo.

2. I percorsi pedonali e ciclopeditoni aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di Piano. Nella loro realizzazione sia salvaguardata l'attività agricola e venga garantito l'accesso ai fondi.

3. Anche se non specificamente indicati in cartografia sulle tavole del piano, dovranno essere valorizzati su tutto il territorio comunale i percorsi turistici. Particolare riguardo sarà attribuito ai sentieri pedonali esistenti, o in progetto, da dotare di adeguata segnaletica e di punti di sosta attrezzati, alla individuazione e realizzazione di piste ciclabili in sede separata, oltrechè alla individuazione di tragitti idonei alla equitazione ed alla valorizzazione ambientale e turistica dei siti significativi.

4. Il percorso ciclo pedonale previsto dal PRG in corrispondenza della viabilità locale esistente che transita a ridosso della Zona speciale di conservazione (ZSC) e della Riserva naturale provinciale di cui ai precedenti artt. 33 e 33bis, non dovrà in alcun modo interferire con dette aree protette. Inoltre, in sintonia con il precedente art. 33ter, il progetto esecutivo dell'opera sarà oggetto di specifica valutazione di incidenza.

4. Il percorso ciclo pedonale previsto dal PRG in corrispondenza della viabilità locale esistente che transita a ridosso della Riserva naturale provinciale di cui al precedente art. 33, non dovrà in alcun modo interessare direttamente le aree protette.

5. Per il percorso ciclo pedonale previsto dal PRG in corrispondenza della viabilità locale esistente che transita a ridosso della Zona speciale di conservazione (ZSC) di cui al precedente art. 33 ter, in sede progettuale dovrà essere effettuata una verifica sulla necessità di eventuali adempimenti di valutazione di incidenza.

TITOLO QUINTO

PRESCRIZIONI FINALI

Capitolo primo

ART. 75. VARIANTI

1. Il piano regolatore generale comunale può essere variato se ragioni sopravvenute lo rendono necessario **ed** o opportuno.

2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano con la riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 33 della L.P. 1/2008, fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo del consiglio comunale, salvi i casi di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche, quelle previste dall'art. 55, comma 4 della L.P. 1/2008, e altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. Va anche osservato il disposto del comma 5 dell'art. 148 della L.P. 1/2008.

2. Per le varianti al piano regolatore generale si applicano le disposizioni per la formazione del piano. Non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio e non è ammessa l'adozione di varianti nel semestre che precede il rinnovo ordinario del consiglio comunale e dopo il verificarsi di cause che determinano lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.

3. Le varianti adottate in caso di motivata urgenza, le varianti per opere pubbliche e le altre eventuali tipologie di varianti non sostanziali individuate con il regolamento di attuazione e le varianti imposte dagli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento non sottostanno ai limiti e ai divieti di adozione previsti dal comma 2. Per queste varianti si applicano le disposizioni per la formazione del piano, con la riduzione a metà dei termini previsti dall'articolo 31 della legge urbanistica provinciale, e si prescinde dalle forme di pubblicità previste dall'articolo 31 stesso.

ART. 76. DEROGHE

1. Alle norme del P.R.G. potrà essere derogato nelle forme di legge, secondo il disposto dell'artt. 112,113 e 114 della L.P. 1/2008, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e successivamente al nulla osta della Giunta provinciale.

2. Nessuna concessione edilizia in deroga potrà essere concessa nel caso di edifici destinati dal P.R.G. a restauro, se non attinente alla installazione di attrezzature tecnologiche indispensabili alla fruizione del bene.

ART. 77. NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle Norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle Norme del P.R.G.
2. Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dal Regolamento Edilizio Comunale.
3. Nell'ambito delle aree comprese nei perimetri dove il P.R.G. si attua obbligatoriamente attraverso piani attuativi (P.A.), fino all'approvazione di tali strumenti sono ammessi, sugli edifici esistenti, interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento. E' escluso qualsiasi aumento di volume salvo precisazioni specifiche di zona.

TITOLO SESTO

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

ART. 78. DISCIPLINA DEL SETTORE COMMERCIALE

1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento della disciplina urbanistica del piano regolatore generale di Lona Lases alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 01 luglio 2013 (criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale), come da ultimo modificate dalla deliberazione della Giunta provinciale n.678 del 9 maggio 2014.

2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

ART. 79. TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono riferite ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i..

Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:

a) commercio al dettaglio:

attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

b) esercizi di vicinato:

esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;

c) medie strutture di vendita:

esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1.500 metri quadrati negli altri comuni;

d) grandi strutture di vendita:

esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);

e) centro commerciale al dettaglio:

grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti

unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;

f) superficie di vendita:

area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio;

g) commercio all'ingrosso:

attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

3. Negli insediamenti storici la legge provinciale sul commercio prevede la generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, prescindendo dall'obbligo di valutazione strategica delle scelte urbanistiche.

4. Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita al dettaglio possono essere insediate, sulla base dei seguenti criteri, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale.

ART. 80. LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del comune di Lona Lases, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.

2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi delle norme di attuazione insediamenti storici (Na PRG-IS), nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.

4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.

5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:

- aree a boschive di cui all'articolo 58;
- aree a prati e pascoli di cui all'articolo 59;
- riserve naturali provinciali di cui all'articolo 33;
- siti di interesse comunitario di cui all'articolo 33bis;
- ambiti fluviali di interesse ecologico di cui all'articolo 36ter;
- aree improduttive di cui all'articolo 60;
- aree per impianti tecnologici di cui all'articolo 68;
- area per attività estrattiva del porfido prevista dal Piano Provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali di cui all'articolo 64;
- aree di bonifica prioritaria di cui all'articolo 67;
- fasce di rispetto stradale di cui all'articolo 54;
- aree a verde privato da tutelare di cui all'articolo 31;
- aree di rispetto storico, ambientale e paesistico del PRG-IS di cui all'articolo 29.

ART. 81. ATTIVITÀ COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE DEL SETTORE SECONDARIO

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:

- a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
- b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive e commerciali di interesse locale aventi carattere multifunzionale specificatamente individuate dall'articolo 56 delle presenti norme di attuazione del PRG, sono ammessi esercizi di vicinato e medie strutture di vendita per ogni merceologia.

ART. 82. VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

ART. 83. ATTIVITÀ COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da soli, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.

3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale, ad eccezione di quelle aventi carattere multifunzionale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.

ART. 84. SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto **6.3.1 10** dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:

- a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
- b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri, così come integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale n.678 del 9 maggio 2014.

3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. **Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune, ai sensi della legge provinciale sul commercio.**

4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 3 settembre 2010 e ss. mm. (tabella A – Categoria C1).

5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

ART. 85. ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a **mq 250** devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a **mq 500**, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 86. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 87. AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 88. AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti, è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.








ART. 89. CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA BONIFICARE

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita esistenti o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici esistenti, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ART. 90. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

TABELLA TIPOLOGIE CAPANNI DI CACCIA

TIPOLOGIA							
SISTEMA DEI VINCOLI							
AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO
AUTORIZZAZIONE URBANISTICA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)
CONFORMITA' URBANISTICA AI PIANI	in bosco	COMPATIBILE					
	in altre zone	COMPATIBILE					
		OVE AMMESSE DAI PIANI					




Provincia Autonoma di Trento

Soprintendenza per i Beni Architettonici

CENTRO DI CATALOGAZIONE ARCHITETTONICA

***Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale
ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42.***

Siti nel Comune di LONA-LASES



ottobre 2012

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i Beni Architettonici

CENTRO DI CATALOGAZIONE ARCHITETTONICA

N. 1
Codice 108.0002 *Scheda Sospesa* ☐
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione
Località
Via
Tipologia CHIESA
Denominazione CHIESA PARROCCHIALE DELLA DECOLLAZIONE DI S. GIOVANNI BATTISTA
Uso Attuale CHIESA
Proprietà ECCLESIASTICA
Tipo Tutela DICHIARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42 /2004)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 21/10/2010

**Elenco Particelle**

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.ED.	111	LONA	PUBBLICA	17-NOTIFICA CON D.DIR.	DETERMINAZIONE DIRIGENTE N. 880 DD. 15.10.10

N. 2
Codice 108.0003 *Scheda Sospesa* ☐
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione
Località
Via
Tipologia CIMITERO
Denominazione CIMITERO DI LONA P.F. 1473 C.C. LONA
Uso Attuale CIMITERO
Proprietà PUBBLICA
Tipo Tutela DICHIARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42 /2004)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 06/09/2011

**Elenco Particelle**

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.F.	1472/4	LONA	PUBBLICA	20-ART. 5 RICONOSCIUTO "I	Con provvedim. C.B.C. dd. 26.02.1980, prot. N. 2173/XIV-79
P.F.	1473	LONA	PUBBLICA	17-NOTIFICA CON D.DIR.	DETERMINAZIONE DIRIGENTE N. 1154 DD. 13.12.07
P.F.	1476	LONA	PUBBLICA	20-ART. 5 RICONOSCIUTO "I	Con provvedim. C.B.C. dd. 26.02.1980, prot. N. 2173/XIV-79

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i Beni Architettonici

CENTRO DI CATALOGAZIONE ARCHITETTONICA

N. 3
Codice 108.0012
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione
Località
Via VIA LAGO LASES
Tipologia TORRE
Denominazione TORRE CAMPANILE P.ED. 351 CC. LASES
Uso Attuale
Proprietà PUBBLICA
Tipo Tutela DICHIARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42 /2004)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 22/09/2008

Scheda Sospesa ☐Elenco Particelle

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.ED.	351	LASES	PUBBLICA	17-NOTIFICA CON D.DIR.	DETERMINAZIONE DIRIGENTE N. 920 DD. 17.09.08

N. 4
Codice 108.0013
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione
Località
Via VIA NAZIONALE
Tipologia EDICOLA
Denominazione EDICOLA P.ED. 428 CC. LASES
Uso Attuale CULTO
Proprietà PUBBLICA
Tipo Tutela DICHIARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42 /2004)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 30/06/2008

Scheda Sospesa ☒Elenco Particelle

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.F.	3188/2	LASES	PUBBLICA	20-ART. 5 RICONOSCIUTO "I	Con provvedim. C.B.C. dd. 14.09.1988, prot. N. 2545/XIV-88
P.ED.	428	LASES	PUBBLICA	17-NOTIFICA CON D.DIR.	DETERMINAZIONE DIRIGENTE N. 623 DD. 23.06.08

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i Beni Architettonici

CENTRO DI CATALOGAZIONE ARCHITETTONICA

N. 5
Codice 108.0017 *Scheda Sospesa* ☐
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione
Località
Via VIA PRINCIPALE
Tipologia CHIESA
Denominazione CHIESA PARROCCHIALE DELLA VISITAZIONE DI MARIA
Uso Attuale CHIESA
Proprietà ECCLESIASTICA
Tipo Tutela DICHIARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42 /2004)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 30/06/2008

**Elenco Particelle**

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.ED.	12	LASES	ECCLESIAST	17-NOTIFICA CON D.DIR.	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 607 DD. 23.06.08

N. 6
Codice 108.0018 *Scheda Sospesa* ☐
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione LONA
Località
Via
Tipologia CAPPELLA
Denominazione CAPPELLA VOTIVA DEL CIMITERO DI LONA P.ED. 109 C.C. LONA
Uso Attuale
Proprietà PUBBLICA
Tipo Tutela DICHIARATO DI INTERESSE (D.Lgs. 42 /2004)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 13/06/2006

**Elenco Particelle**

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.ED.	109	LONA	PUBBLICA	19-ART. 5 RICONOSCIUTO "	DETERMINAZIONE DIRIGENTE N. 527 DD. 24.6.05



Provincia Autonoma di Trento


Soprintendenza per i Beni Architettonici

CENTRO DI CATALOGAZIONE ARCHITETTONICA

***Beni Architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art. 12
del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42.***

(ex art. 5 riconosciuti di interesse)

Siti nel Comune di LONA-LASES



ottobre 2012

ELENCO BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soprintendenza per i Beni Architettonici

CENTRO DI CATALOGAZIONE ARCHITETTONICA

N. 1
Codice 108.0001 *Scheda Sospesa* ☐
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione PIAZZOLE
Località
Via
Tipologia CHIESA
Denominazione CHIESA DI S. GIOBBE
Uso Attuale CHIESA
Proprietà ECCLESIASTICA
Tipo Tutela ART. 5 - PRESENZA INTERESSE (da sottoporre a verif. int. culturale)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 08/01/2003

**Elenco Particelle**

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.ED.	218	LONA	ECCLESIAST	20-ART. 5 RICONOSCIUTO "I	Con provvedim. C.B.C. dd. 27.02.1991, prot. N. 3831/90 e n. 964/91

N. 2
Codice 108.0014 *Scheda Sospesa* ☐
Provincia TRENTO
Comprensorio C.5 VALLE DELL'ADIGE
Comune LONA-LASES
Frazione LASES
Località
Via VIA LASES
Tipologia CASA
Denominazione CASA "EX CASEIFICIO" P.ED. 348 CC. LASES
Uso Attuale
Proprietà PUBBLICA
Tipo Tutela ART. 5 - PRESENZA INTERESSE (da sottoporre a verif. int. culturale)
Zona di rispetto ☐
Data ultimo aggiornamento 19/04/2002

**Elenco Particelle**

Tipo	Numero	Comune Catastale	Proprietà	Tipo Provvedimento	Descrizione del Provvedimento
P.ED.	348	LASES	PUBBLICA	20-ART. 5 RICONOSCIUTO "I	Con provvedim. C.B.C. dd. 07.11.1978 prot.n. 2001/XIV-78

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010

(disposizioni attuative dell'Art.36, comma 2, della LP.1/2008)

Art. 1. Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i metodi di misurazione degli stessi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

Art. 2. Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione

1. DEFINIZIONI GENERALI:

a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico.

Costituiscono quindi costruzione, oltre ai fabbricati o edifici di cui alla lettera seguente, anche le tettoie, i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici.

b) Destinazione d'uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l'area o per l'edificio. Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d'uso d'immobili o di singole unità immobiliari:

1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell'articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee;

2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d'uso ad un'altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.).

c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presenti disposizioni;

d) Fronte: è la proiezione ortogonale al piano della facciata, incluse la parti arretrate.

e) Lotto: è la porzione unitaria di terreno per l'utilizzazione edificatoria dei suoli (lotto edificatorio). Esso può essere costituito anche da più particelle catastali, purché aventi la medesima destinazione urbanistica. Si definisce lotto minimo o massimo l'area minima o massima della superficie fondiaria richiesta per un intervento edilizio.

Non possono essere computate, ai fini della individuazione del lotto, superfici appartenenti alla medesima particella catastale che risultino separate da superfici con destinazione d'uso diversa. La viabilità pubblica interrompe in ogni caso la contiguità e l'omogeneità di destinazione d'uso.

f) Piano di spiccato: è l'intersezione tra la superficie della facciata della costruzione e la superficie del terreno naturale o del terreno sistemato (se a quota inferiore) o la superficie del terreno risultante dall'attuazione degli strumenti attuativi del PRG o da concessioni edilizie. Non si tiene conto degli accessi al piano interrato. Nei piani attuativi qualora sia prevista la modifica della quota della superficie del terreno naturale, la documentazione planialtimetrica deve essere estesa anche alle zone adiacenti al perimetro del piano attuativo, al fine di motivare adeguatamente la necessità della predetta modifica in relazione a particolari caratteristiche morfologiche dei siti e alle quote delle strade, delle infrastrutture e dei terreni confinanti.

g) Sedime: è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti che non costituiscono volume indipendentemente dalle loro dimensioni;

h) Volumi tecnici: sono i volumi strettamente necessari a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio.

2. GRANDEZZE, SIMBOLI E MISURE:

a) Altezza dell'edificio/corpo di fabbrica (H) [m]: è la distanza misurata sul piano verticale dal piano di spiccato e l'estradosso dell'ultimo solaio, in caso di tetti piani, o a metà falda in caso di copertura inclinata. Per la determinazione dell'altezza non si computano il manto o il pavimento di copertura, le opere volte a favorire il risparmio energetico, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell'articolo 86, comma 3, lettera a), della legge urbanistica provinciale, come da schema esemplificativo allegato, i volumi tecnici nonché le rampe e scale necessarie per dare accesso ai piani interrati. In caso di coperture curve, discontinue, o comunque caratterizzate da geometrie diverse, l'altezza si misura con riferimento ad un tetto virtuale, piano o a falde, anche per singoli corpi di fabbrica, che le inscriva totalmente;

b) Altezza di interpiano (h) [m]: è la differenza tra le quote di calpestio di due solai misurata sulla medesima verticale;

c) Altezza utile (hu) [m]: è la differenza tra la quota dell'intradosso del solaio (o del controsoffitto) e la quota del piano di calpestio di un locale; nel caso di soffitti inclinati o discontinui, si calcola la media ponderale.

d) Distanza dalle strade (Ds) [m]: è disciplinata dall'articolo 64 della legge e dalle relative disposizioni attuative e dall'Art.20 delle presenti Norme.

e) Distanze tra gli edifici o dai confini (De, Dc) [m]: è il distacco tra due costruzioni o tra una costruzione e il confine. Si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 58 della legge urbanistica provinciale (v. successivo Allegato 2).

f) Superficie coperta (Sc) [m² o ha]: è il sedime comprensivo di tutti gli aggetti rilevanti ai fini delle distanze.

g) Superficie fondiaria (Sf) [m² o ha]: è la superficie reale dell'area compresa in zone a destinazione omogenea, effettivamente utilizzabile a fini edificatori. Si ottiene detraendo dalla superficie territoriale la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, la viabilità pubblica o aperta al pubblico transito e comprende invece le strade private e gli spazi di uso privato;

h) Superficie permeabile (Sp): è la superficie permeabile che deve consentire alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere e non può essere interessata da alcuna

pavimentazione impermeabile o da manufatti che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità;

i) Superficie territoriale (St) [m² o ha]: è un ambito territoriale suscettibile di trasformazione urbanistica sulla base di una progettazione unitaria. Costituisce la superficie totale reale dell'ambito, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

j) Superficie utile lorda (Sul) [m²]: è la somma delle superfici di tutti i piani, con esclusione dei piani totalmente interrati;

k) Superficie utile netta (Sun) [m²]: è la superficie utile lorda diminuita della superficie dei muri perimetrali e divisori dell'edificio, dei vani scala, vani ascensore e relativi muri, centrali termiche, di climatizzazione ed elettriche, nonché degli ingressi al piano terra, qualora costituiscano parti comuni;

l) Volume edilizio (Ve) [m³]: è il volume complessivo esistente o di progetto di un edificio entro e fuori terra. Ai fini urbanistici un corpo chiuso su almeno cinque lati è considerato volume edilizio;

m) Volume entro terra o interrato (Vi) [m³]: è il volume completamente interrato.



n) Volume fuori terra (Vft) [m³]: è il volume emergente dal piano di spiccato.

SEGUE SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

art. 2

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI E CRITERI DI MISURAZIONE

comma 2, lettera a)



ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI DISTANZE

Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010

(disposizioni attuative dell'Art.36, comma 2, della LP.1/2008)

Art. 1. Disposizioni generali

1. Il presente Titolo Quinto, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

2. Per i fini di cui al comma 1, il presente Titolo definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.

3. Le disposizioni del presente Titolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.

4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo Titolo.

5. Le disposizioni dell'Allegato 2 non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi.

Art. 2. Criteri di misurazione delle distanze

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccatto superiore all'altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.

2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a **1,50 m**. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.

3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.

4. Per i fini di cui al presente Titolo, il **sedime** è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 2, indipendentemente dalle loro dimensioni.

5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'articolo 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 2bis. Schema di equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al d.m. n. 1444, di data 2 aprile 1968

1. Nelle zone omogenee individuate dal d.m. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del PRG di Lona Lases:

- **zone A:**
insediamenti storici art.37
- **zone B:**
aree residenziali di completamento artt.38, 40, 43;
aree residenziali integrate art.39, 43, 44;
- **zone C:**
aree residenziali di nuova espansione artt.38, 40;
- **zone D:**
aree produttive del settore secondario di interesse locale artt.55, 57;
- **zone assimilate alle zone D:**
aree per attività alberghiera art.45;
aree produttive del settore secondario e commerciali di interesse locale art.56;
aree per attività estrattiva del porfido art. 64;
- **zone E:**
aree boschive art. 58;
aree a prati e pascoli art. 59;
zone agricole di interesse primario art. 61;
zone agricole secondarie art. 62;
- **zone F:**
zone per attrezzature e servizi pubblici di livello locale art.46;
aree per impianti sportivi art. 48;
verde pubblico e verde attrezzato artt. 49, 50.

Art. 3. Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate - corrispondenti alle **zone A e B** del d.m. n. 1444 del 1968 - per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7bis.

4. Nelle **zone A** di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di **6,00 m**,

misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Nelle **zone B** di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 4. Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati - corrispondenti alle **zone D** del d.m. n. 1444 del 1968 - tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di **6,00 m**, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5. Distanze tra edifici da applicare in altre aree

1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di **10,00 m**. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al **50 per cento** dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;

b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;

c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1;

c bis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 7 bis.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di **6,00 m**, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 6. Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 7. Distanze da applicare per i manufatti accessori

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dal PRG.

2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di **3,00 m** misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 7 bis. Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;

b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1;

c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 8. Distanze degli edifici dai confini

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, con un minimo di **5,00 m**, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

a) interventi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) e all'articolo 7 bis, comma 1, lettere b) e c).

b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);

c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di **3,00 m**, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4.

4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.

5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 7 non può essere inferiore a **m 1,50**, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di **m 3,00**.

6. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle **zone A**, la distanza dai confini è fissata in **3,00 m** salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di **6,00 m** tra gli edifici.

7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle **zone A** e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

Art. 9. Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 7, e dai confini. A tal fine si considerano:

- a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
- b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
- c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 10. Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

- a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a **45°** avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a **1,50 m**;
- b) muri liberi:

- 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a **3.00 m**;
- 2) devono essere interamente iscritti alla linea a **45°** avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i **3.00 m**;
- c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.

2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

Art. 11. Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di **4 ore** continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:

- a) di almeno **3,00 m** se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra **0,30 m** e **3,00 m**;
- b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a **45°** avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccatto è superiore a **3,00 m**.

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno **1,50 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a **1.00 m**;
- b) di almeno **3,00 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra **1,00 m** e **3,00 m**;
- c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a **45°** avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a **3,00 m**.

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:

- a) di almeno **1,50 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a **1.50 m**;
- b) di almeno **3,00 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra **1,50 m** e **3.00 m**;
- c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente iscritti alla linea a **45°** - avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a **3,00 m**.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di **80 cm** adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 12. Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 11.

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno **1,50 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a **3,00 m**;
- b) tali che i muri liberi siano interamente inscritti alla linea a **45°** avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a **3,00 m**.

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:


- a) di almeno **1,50 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a **3,00 m**;
- b) di almeno **3,00 m** se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è superiore a **3,00 m**.

4. Si applica il comma 4 dell'articolo 11.

SEGUONO GLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 10, 11 e 12


art. 10

DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI


terrapieni artificiali
comma 1, lettera a)

art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri liberi
comma 1, lettera b), numero 1




muri liberi
comma 1, lettera b), numero 2



art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI


muri di sostegno
comma 1, lettera c)



art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO


terrapieni artificiali
comma 1, lettere a) e b)
e art. 12 comma 1



art. 11


DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri liberi
comma 2, lettere a) b) e c)




art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri di sostegno
comma 3, lettere a) b) e c)


art. 11

DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

intercapedini
comma 4


art. 12

DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri liberi
comma 2, lettere a) e b)

art. 12

DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI CONTENIMENTO

muri di sostegno o pareti di scavo
comma 3, lettere a) e b)

ALLEGATO 2 - TABELLE

Schemi esemplificativi degli artt.65, 66, 68, e 71 delle presenti norme facenti riferimento esplicito rispettivamente agli artt. 2, 3, 5 e 8 degli Allegati 1 e 2 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 di data 03 settembre 2010

SOMMARIO.

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Tabella

Allegato 1 - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

- | | |
|---|---|
| 1 | Art. 2, comma 1, lettera f) - Piano di spiccato |
| 1 | Art. 2, comma 2, lettera a) - Altezza dell'edificio |
| 2 | Art. 2, comma 1, lettera g) - Sedime |
| 2 | Art. 2, comma 2, lettera f) - Superficie coperta |

Allegato 2 - Disposizioni provinciali in materia di distanze.

- | | |
|----|---|
| 2 | Art. 2, comma 4 - Sedime |
| 3 | Art. 2, comma 1 - Sopraelevazione in aderenza |
| 4 | Art. 5, comma 1, lett. a) - Distanze tra edifici |
| 4 | Art. 5, comma 2 - Distanze tra edifici non antistanti |
| 5 | Art. 2, comma 2 - Aggetti |
| 6 | Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche |
| 7 | Art. 3, comma 3, lett. a) - Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico) |
| 7 | Art. 3, comma 3, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime nelle Zone A e B |
| 8 | Art. 5, comma 1, lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti |
| 8 | Art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti |
| 9 | Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti senza penalizzazione |
| 10 | Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti con penalizzazione |


TABELLA 1

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Allegato 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

Art. 2, comma 1, lettera f) - Piano di spiccato;

Art. 2, comma 2, lettera a) - Altezza dell'edificio.



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.


TABELLA 2

Allegato 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

Art. 2, comma 1, lettera g) - Sedime; comma 2, lettera f) - Superficie coperta

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 4 - Sedime



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 3

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 1 e Art. 8, comma 1 - Sopraelevazione in aderenza;




TABELLA 4

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 5, comma 1, lett. a) e comma 2 - Distanze tra edifici





TABELLA 5

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 2 - Aggetti







Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 6

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche

1 EDIFICI ESISTENTI	2 EDIFICI NUOVI	1 EDIFICI ESISTENTI
		<p>Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico NON sono computate né ai fini delle distanze né delle altezze.</p>
		<p>2 EDIFICI NUOVI</p> <p>Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate solo ai fini delle distanze e non delle altezze.</p>
		<p>Isolazione computata</p> <p>Isolazione non computata</p>



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 7

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 3, comma 3, lett. a) - Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico) e

Art. 3, comma 3, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime nelle Zone A e B


Zone A - Ricostruzione fuori dal sedime originario. – Art. 3, comma 3, lett. a)	Zone A - Ricostruzione nel rispetto del sedime e con sopraelevazione. – Art. 3, comma 3, lett. c)
	

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 8

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 5, comma 1, lett. b) e Art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.


TABELLA 9

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza penalizzazione

PER LA SOPRAELEVAZIONE **NON** E' RICHIESTO IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO

Caso in cui la sopraelevazione determina un'altezza inferiore a ml. 10,00 o inferiore a quella prescritta dal PRG. L'eventuale edificazione sul fondo finitimo non viene penalizzata.



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 10

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 8, comma 1, Inapplicabilità dell'art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) con penalizzazione

PER LA SOPRAELEVAZIONE E' RICHIESTO IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO

ESEMPIO: caso in cui la sopraelevazione determina un'altezza maggiore di ml. 10,00 o maggiore di quella prevista dal PRG. La maggiore altezza determina una penalizzazione sul fondo finitimo.

